

ANNO XVII - Bari, marzo 2016

ISBN 1825-6112

sud in europa

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE POLITICHE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BARI ALDO MORO

www.sudineuropa.net
info@sudineuropa.net



L'EUROPA senza BUSSOLA

L'editoriale di ENNIO TRIGGIANI

È ormai diffusa opinione che l'Unione europea stia vivendo uno dei momenti più delicati e complessi della propria storia. È vero che negli anni sono state affrontate numerose crisi dalle quali si è usciti addirittura con un rilancio spesso significativo dell'integrazione attraverso riforme coraggiose. C'è da chiedersi se analoga circostanza possa verificarsi nell'attuale frangente storico. Personalmente ritengo che il quadro si presenti oggi molto più grave che in precedenza per la semplice considerazione che le criticità sono numerose e tutte di gran rilievo. Anzitutto, la speranza di una definitiva uscita dal tunnel della crisi economica si è rivelata per ora vana, sussistendo irrisolte questioni interne a molti Paesi membri ma anche potenziali pericoli provenienti, ad esempio, dalla Cina. Inoltre, gli inarrestabili flussi migratori dal sud del Mediterraneo stanno suscitando avventate velleità di innalzamento di muri e recinti, materiali e/o giuridici, tali da mettere in discussione l'intero sistema Schengen, uno dei simboli dell'Europa in via di costruzione. Lo stesso elemento identitario dell'Unione, "unita nella diversità", viene smentito dal recupero della diffidenza se non della discriminazione verso lo straniero non solo mu-

sulmano ma anche appartenente ad altri Stati membri; temibili sentimenti di rivalità fra popoli rischiano di resuscitare il ben noto passato fratricida degli europei. Non dimentichiamo, d'altronde, che nel 2017 si celebreranno le elezioni politiche in Francia e Germania con la possibilità che risultati favorevoli a movimenti xenofobi e nazionalisti sconvolgano il quadro politico dell'intera Europa.

Infine, l'eventuale vittoria del "no" nel referendum sulla permanenza del Regno Unito dall'Unione potrebbe aprire scenari imprevedibili alimentando aspirazioni di scissione non solo all'interno di quel Paese da parte della Scozia, invece contraria all'uscita, ma anche altrove; si costituirebbe, in altri termini, un precedente al quale potrebbero riferirsi movimenti politici in taluni Stati membri. In proposito, non bisogna dimenticare che la partecipazione di questo grande Paese all'integrazione europea è sempre stata dettata dalla necessità e mai dalla passione. Esso non si sognò minimamente di rispondere all'appello del 9 maggio 1950 con cui il Ministro degli esteri francese Schumann invitò gli altri Stati europei disponibili a costruire gradualmente realizzazioni concrete in gra-



Centro di Documentazione
Europea di Bari

Cofinanziato dall'UE





	editoriale	
	L'EUROPA senza BUSSOLA ENNIO TRIGGIANI	1
	approfondimenti	
	La RIFORMA del TRIBUNALE dell'Unione europea IVAN INGRAVALLO	3
	La nuova normativa UE sui PACCHETTI TURISTICI VALERIA DI COMITE	5
	I rapporti tra COMMISSIONE, AUTORITÀ NAZIONALI e ECN: ulteriori chiarimenti della giurisprudenza ANGELA MARIA ROMITO	7
	Il dialogo tra Corti per la TUTELA dei DIRITTI UMANI: il Protocollo di intesa tra Cassazione e CEDU EGERIA NALIN	9
	ACCORDO di PARIGI sul CLIMA Pro e contro del compromesso raggiunto dalla CoP 21 MICAELA FALCONE	11
	La COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA e il ruolo della Regione Puglia GIUSEPPE MORGESE	14
	La risposta dell'UE al TERRORISMO e l' ECTC MICAELA LASTILLA	17
	La PESC alla prova degli ATTENTATI di PARIGI FRANCESCO EMANUELE CELENTANO	20
	europe direct Ottimizzare il contributo dei FONDI STRUTTURALI e di INVESTIMENTO EUROPEI M. IRENE PAOLINO	23
	norme di interesse generale	25
	bandi di gara	30
	Sulla scena europea	32

do di creare anzitutto fra di loro una solidarietà di fatto, a partire dalla fusione delle produzioni di carbone e di acciaio quale "primo nucleo concreto di una Federazione europea indispensabile al mantenimento della pace". Anzi, la risposta britannica, soprattutto dopo la nascita della CEE, fu la costituzione dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA, dall'acronimo inglese), in una sorta di risposta "concorrenziale". Ma ben presto la ben diversa entità dei vantaggi prodotti indusse il pragmatismo britannico a cambiare idea non senza dover pagare inizialmente lo scotto di un veto francese all'accettazione della tardiva richiesta di adesione. Ma in tutti questi anni il "freno" del Regno Unito rispetto al progresso nell'integrazione si è manifestato ripetutamente, ad esempio in materia di politica sociale all'epoca di Margaret Thatcher e successivamente con il rifiuto di far parte sia del sistema di libera circolazione di Schengen che dell'euro; per non parlare dello "svincolarsi" rispetto alla cooperazione giudiziaria e di polizia. Ma anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione venne privata dall'opposizione britannica, al momento della sua adozione a Nizza nel 2001, di valore vincolante, vera contraddizione in termini per un documento di tale natura. Superato questo limite con il Trattato di Lisbona, l'azione di contrasto del governo inglese si è tradotta in un Protocollo allegato con cui si precisa che le previsioni della Carta di Nizza non possano essere invocate come vincolanti di fronte alle corti britanniche. Per cui l'accordo appena concluso per incentivare il Regno Unito a rimanere nell'Unione è solo l'ultima configurazione di un già vigente "statuto speciale" di questo Paese, membro permanente ma "con riserva". Un approccio realista al quadro sommariamente descritto dovrebbe indurci a registrare la fine del "sogno europeo". Il problema è che non si comprende quale sia lo scenario che ne seguirebbe in un'Europa il cui progressivo declino, mantenendosi l'attuale assetto di Stati sovrani progressivamente spogliati di poteri effettivi, è inevitabile. In realtà le stesse democrazie europee risultano a rischio se non sono in grado del "colpo di reni" basato sul ritorno alla capacità dei governanti europei, finalmente, di "fare politica" vera in quanto finalmente diretta a perseguire interessi "alti" e non piegata ad interessi personali. Attualmente l'Unione, stordita dai mille problemi che la affliggono, appare piuttosto priva di un disegno e di una bussola che ne orientino il percorso da intraprendere. La stessa drammatica questione delle migliaia di persone, e sottolineo la parola, che fuggono disperate dai loro Paesi martoriati da guerre e carestie non si vede come possa essere risolta da singoli Paesi che si illudono di chiudersi in confini più o meno (inutilmente) "murati". Si dimentica ormai del tutto che l'art. 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea prescrive che le politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo ed all'immigrazione "sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario". Non si possono prendere dal Trattato solo le norme che a ciascuno Stato facciano comodo!

Pensare oggi al rilancio dell'unione politica europea passando attraverso l'indispensabile redazione di un nuovo Trattato appare, d'altronde, del tutto irrealistico. Si potrebbe, invece, ricorrere con più frequenza allo strumento delle "cooperazioni rafforzate", grazie al quale almeno 9 Paesi membri possono approfondire la loro integrazione su tematiche specifiche. Si pensi ai profili economici, in quanto non può funzionare una democrazia senza crescita, ma anche a quelli legati alla difesa nella direzione di un esercito europeo. Nell'Europa già "asimmetrica" dei 28 Stati è importante che alcuni di essi programmino numerose "cooperazioni" che, per quanto necessariamente settoriali, facciano tuttavia parte di un coerente disegno complessivo, quali tappe progressive di un cammino guidato dal ritrovamento della bussola perduta. Il 23 maggio ricorre il trentesimo anniversario della scomparsa di Altiero Spinelli. Speriamo che il ricordo del suo faticoso ma incrollabile contributo nel mostrare la strada verso l'obiettivo di un'Europa federale serva da guida per i governi che vogliono preparare e salvaguardare il futuro delle giovani generazioni.

La RIFORMA del TRIBUNALE dell'Unione europea

di IVAN INGRAVALLO

1. Il regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituisce un passaggio atteso e, sotto alcuni profili, non definitivo nella modifica della struttura giurisdizionale dell'Unione. Come noto, l'istituzione denominata Corte di giustizia UE è articolata a sua volta in diversi organi giudiziari: la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Ebbene, con il regolamento 2015/2422 si stabilisce il raddoppio dei giudici del Tribunale e si prefigura l'assorbimento all'interno di questo del Tribunale della funzione pubblica (TFP), vale a dire l'unico tribunale specializzato finora istituito. Si tratta di una scelta che va in senso contrario a quella, risalente al Trattato di Nizza del 2001, di articolare ulteriormente il sistema giudiziario dell'Unione che, fino a quel momento, era composto solo dalla Corte e dal Tribunale di primo grado. Con quel Trattato di riforma gli Stati membri decisero di affiancare a questi degli altri tribunali, definiti come "specializzati", destinati ad occuparsi di materie specifiche e le cui sentenze possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che, quindi, perse la denominazione "di primo grado".

In conseguenza della novità decisa a Nizza, disciplinata dall'art. 257 TFUE, è stato istituito un unico tribunale specializzato, il TFP, creato dal Consiglio con la decisione 2004/752/CE, Euratom del 2 dicembre 2004, avente la competenza a conoscere in prima istanza in merito al contenzioso tra l'UE e i suoi agenti (art. 270 TFUE). È rimasta una scelta isolata, nonostante non manchino materie rispetto alle quali sarebbe stata possibile e auspicabile la creazione di altri tribunali specializzati, in considerazione della numerosità ed eterogeneità delle materie di competenza dell'Unione e della circostanza che, in merito ad alcune di esse, il contenzioso risulta costantemente elevato. Dalla

più recente relazione annuale della Corte di giustizia UE (riferita al 2014) emerge, ad esempio, una notevole mole di cause relative a materie dalle caratteristiche peculiari come la proprietà intellettuale ed industriale e gli aiuti di Stato, rispetto alle quali ben si sarebbero potuti istituire degli ulteriori tribunali specializzati. Ma ciò non è avvenuto, mancando quella volontà politica che avrebbe potuto condurre ad attivare la procedura di cui all'art. 257, co.

1, TFUE (proposta della Commissione o della Corte di giustizia e adozione di un regolamento da parte di Consiglio e Parlamento) al fine dell'istituzione di altri tribunali specializzati. Lo stesso regolamento 2015/2422 (4° 'considerando') riconosce che non è stato fatto uso della possibilità offerta dall'art. 257 TFUE di istituire tribunali specializzati. Anzi, con specifico riguardo al TFP, la decisione di procedere verso il suo "riassorbimento" da parte del Tribunale, mostra come non sia più considerata valida l'affermazione contenuta nel 2° 'considerando' della decisione del 2004 istitutiva dello stesso, secondo la quale il TFP avrebbe migliorato il funzionamento del sistema giudiziario dell'Unione europea.

2. Le istituzioni coinvolte – la Corte di giustizia che lo ha proposto, il Consiglio e il Parlamento che lo hanno approvato – hanno invece scelto, con il regolamento 2015/2422, di tornare al passato, con l'eliminazione del TFP e l'assegnazione delle sue competenze al Tribunale. A tale riguardo si segnala che il 17 novembre 2015 il Presidente della Corte di giustizia UE ha scritto al



Presidente di turno del Consiglio al fine di proporre, ai sensi dell'art. 281, co. 2, TFUE sulla modifica dello Statuto della Corte, il testo di un regolamento relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti, con il conseguente scioglimento del TFP (cfr. doc. 14306/15 del 24 novembre 2015). Il regolamento proposto, che andrebbe così a completare la riforma avviata con il regolamento 2015/2422, è volto ad abrogare la decisione 2004/752/CE, Euratom, istitutiva del Tribunale specializzato, l'allegato I allo Statuto della Corte di giustizia UE, nonché il successivo regolamento (UE, Euratom) n. 979/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo ai giudici ad interim del TFP, da nominare temporaneamente al posto di un giudice del TFP impossibilitato, per motivi di salute, a partecipare per almeno tre mesi ai suoi lavori. A tale riguardo, esso contiene disposizioni per disciplinare le cause pendenti dinanzi al TFP, nonché il regime transitorio per le impugnazioni pendenti al momento del trasferimento di competenza, che dovrebbe avvenire

il 1° settembre 2016, secondo le scadenze già determinate dal regolamento 2015/2422 per il raddoppio dei giudici del Tribunale, sulle quali ci soffermeremo in seguito. Infine, il regolamento proposto dalla Corte aggiungerebbe due articoli allo Statuto della stessa, al fine di ampliare le competenze del Tribunale in materia di contenzioso della funzione pubblica (ad ogni controversia tra qualsiasi istituzione, organo od organismo dell'UE e il rispettivo personale) e di introdurre la possibilità di composizione amichevole di tali controversie in ogni fase del procedimento.

Come accennato, la futura scomparsa del TFP è funzionale anche al raddoppio dei membri del Tribunale. Il regolamento 2015/2422, infatti, alla luce del costante aumento del contenzioso, ha deciso di portare il numero dei suoi giudici da 28 a 56, vale a dire che ogni Stato membro potrà proporre la nomina di due giudici. Il raddoppio non avviene in un'unica soluzione, ma è articolato in tre fasi: i primi 12 ulteriori giudici sono nominati a decorrere dal 25 dicembre 2015, data di entrata in vigore del regolamento 2015/2422 (al momento, peraltro, non risulta che queste nomine siano state effettuate); altri 7 giudici entreranno in carica il 1° settembre 2016, attraverso il più volte menzionato assorbimento del TFP; infine, la composizione a 56 giudici diverrà operativa il 1° settembre 2019. I progressivi ampliamenti consentiranno al Tribunale di aumentare le attuali 9 sezioni, dapprima a 13, poi a 15, infine a 18, con indubbi riflessi positivi in termini di capacità di giudicare un numero maggiore di ricorsi, accorciando la durata del contenzioso e garantendo così anche il diritto ad un equo processo, tutelato dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE e dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il regolamento 2015/2422 disciplina inoltre la durata del mandato dei nuovi giudici, in modo da armonizzare le scadenze per la nomina delle future coppie di giudici da parte degli Stati membri, che avverranno nel 2016, 2019 e 2022. Al riguardo, si segnala la lettera inviata dal Presidente del Tribunale al Presidente di turno del Consiglio il 4 marzo 2015, con la quale si comunica che il mandato di 14 giudici del Tribunale (nella composizione a 28) giungerà a scadenza il 31 agosto 2016 e, considerati l'elevato numero del contenzioso e la circostanza che solo i giudici che hanno assistito all'udienza possono partecipare alla relativa decisione, si chiede agli Stati membri di proporre le nomine entro la fine del 2015 (cfr. doc. 7675/15 del 1° aprile 2015). Il Presidente Jaeger palesa anche l'auspicabile conferma per i giudici in scadenza di mandato, laddove nella sua lettera indica l'esigenza di tenere in considerazione la significativa incidenza che esercita "la stabilità della composizione dell'organo giudicante sulla sua efficienza". Al momento in cui si scrive, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno provveduto a rinominare solo due dei 14 giudici in scadenza ad agosto 2016 – cfr. decisione (UE, Euratom) 2015/1569 del 16 settembre 2015 –, mentre in pari data hanno nominato un nuovo giudice, Ian Stewart Forrester, chiamato dal 1° ottobre 2015 a completare il mandato del giudice dimissionario Nicholas James Forwood fino alla sua scadenza, fissata al 31 agosto 2019 – cfr. decisione (UE, Euratom) 2015/1568.

3. Un'altra novità che emerge in relazione alla decisione di assegnare ad ogni Stato la nomina di due giudici, stabilita con il regolamento 2015/2422, riguarda l'invito rivolto agli Stati membri dal Consiglio e dal Parlamento a proporre un uomo e una donna per ricoprire questo incarico, in modo da garantire, in prospettiva, l'equilibrio di genere all'interno del futuro Tribunale ampliato a 56 giudici (11° 'considerando'). Si tratta di una indicazione significativa che, pur sotto forma di raccomandazione, promuove uno degli obiettivi dell'Unione europea; nella dichiarazione comune di Parlamento e Consiglio allegata alla risoluzione legislativa approvata dal Parlamento il 28 ottobre 2015, in sede di approvazione del

regolamento, è infatti richiamato l'art. 3, par. 3, co. 2, TUE: "L'Unione promuove (...) la parità tra donne e uomini".

A tale riguardo, l'esame dell'attuale composizione del Tribunale mostra la presenza di sei donne, cinque delle quali indicate da Stati di più recente ammissione all'Unione europea. Lo squilibrio attuale pare quindi dovuto agli Stati membri di più antica membership, ai quali sembra maggiormente diretta la sollecitazione a favorire il riequilibrio di genere all'interno del Tribunale. Si consideri inoltre che, tra i sette componenti del TFP, destinati ad essere assorbiti dal Tribunale, solo uno è donna.

Né notizie migliori vengono dalla Corte di giustizia, dove siedono cinque donne giudice e due che svolgono la funzione di avvocato generale. La questione del riequilibrio di genere non sembra aver inciso sulle scelte effettuate dei rappresentanti degli Stati membri nel corso del 2015. In occasione della nomina di 17 tra giudici ed avvocati generali, infatti, non vi è stato alcun segnale in tal senso. Infatti, mentre le donne "uscenti" sono state confermate nel loro ruolo, così come molti uomini, i pochi avvicendamenti occorsi, così come i due nuovi posti di avvocato generale (creati in attuazione della decisione 2013/336/UE del Consiglio, del 25 giugno 2013), hanno visto la nomina di giudici e di avvocati generali uomini – cfr. le decisioni (UE, Euratom) 2015/578 del 1° aprile 2015, 2015/934 del 12 giugno 2015, 2015/1566 del 16 settembre 2015.

Se è vero che la qualità di componenti di un organo giudiziario non si misura in base al genere di appartenenza e che comunque molta strada è stata fatta da quando, nel 1981, la francese Simone Rozès divenne la prima donna a far parte della Corte di giustizia, in veste di avvocato generale (ella svolse il mandato solo per un triennio e la seconda donna fu nominata nel 1999), guardando alla composizione attuale della Corte di giustizia UE permane una sensazione di squilibrio a danno delle donne. Vedremo in che misura, a partire dalla nomina dei nuovi 12 giudici che entreranno a far parte del Tribunale, gli Stati vorranno seguire la sollecitazione ricevuta dal Consiglio e dal Parlamento con il regolamento 2015/2422 e con la richiamata dichiarazione comune.

4. Un ultimo profilo di interesse riguarda le prospettive di funzionamento della Corte di giustizia UE a seguito dell'approvazione del regolamento 2015/2422. L'art. 3 di questo incarica la Corte di giustizia di elaborare entro il 26 dicembre 2020, avvalendosi di un consulente esterno, una relazione per il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, nella quale vagliare l'efficienza del Tribunale, la necessità ed efficacia dell'aumento a 56 del numero dei giudici, l'utilizzo e l'efficienza delle risorse (il 10° 'considerando' del regolamento mette in luce come le misure di riorganizzazione del Tribunale dovrebbero assicurare un uso efficiente delle risorse umane esistenti, senza aggravii di costi per il personale). La relazione potrebbe anche essere accompagnata da proposte di modifica dello Statuto della Corte.

Interessante è, infine, la previsione di una seconda relazione, rivolta alle stesse tre istituzioni politiche e se del caso corredata di proposte legislative, che la Corte dovrà elaborare entro il 26 dicembre 2017, dedicata ad eventuali modifiche nella ripartizione della competenza pregiudiziale di cui all'art. 267 TFUE. Sembra, questo, un garbato segnale di sollecitazione, nei confronti della Corte, a rendere effettiva la "clausola abilitante" inserita nell'art. 256, par. 3, co. 1, TFUE dal Trattato di Nizza del 2001, in base alla quale il Tribunale "è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 267, in materie specifiche determinate dallo Statuto". La Corte non ha sinora dato seguito a questa possibilità, mantenendo l'esclusività nella competenza in via pregiudiziale. La sensazione è che, con l'art. 3 del regolamento 2015/2422, gli Stati le stiano suggerendo una riflessione a tale riguardo. Vedremo con quali sviluppi.

La nuova normativa UE sui PACCHETTI TURISTICI

di VALERIA DI COMITE

Con le modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, il settore del turismo ha trovato finalmente un esplicito riconoscimento nel diritto primario. L'art. 195, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce, infatti, che "l'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore". Gli obiettivi di tale "competenza di completamento" sono: a) "incoraggiare un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese del settore", e b) "favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche". Per la realizzazione di tali obiettivi il par. 2 dell'art. 195 TFUE attribuisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di approvare misure "specifiche", deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria. A seguito del riconoscimento di una specifica competenza dell'UE nel settore del turismo è stata approvata una nuova strategia europea che è stata delineata nella comunicazione della Commissione, del 30 giugno 2010, L'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo, COM(2010)352 def. Nella comunicazione si è messa in luce, tra l'altro, l'esigenza di modernizzare le regole sui pacchetti turistici, in particolar modo per superare le lacune manifestatesi nell'attuazione della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso. Sebbene tale direttiva stabilisse una rilevante tutela per gli acquirenti dei tradizionali "pacchetti turistici preconfezionati" venduti nelle agenzie di viaggio, mal si adattava alle nuove modalità di vendita *online*, né disciplinava l'offerta di "pacchetti personalizzati" o di "servizi turistici collegati" (con tale espressione si indica, ad esempio, la formula di acquisto di biglietto aereo + hotel comprati simultaneamente ma offerti da operatori diversi). La direttiva del 1990 sui pacchetti turistici riconosceva ai consumatori-viaggiatori

alcuni diritti di particolare rilievo come: il diritto a ottenere tutte le informazioni prima di sottoscrivere il contratto; l'individuazione del soggetto responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi del pacchetto; la possibilità di trasferire, in determinati casi, la prenotazione a un'altra persona; regole specifiche per contenere o impedire l'aumento dei prezzi; il diritto alla risoluzione del contratto; il diritto al rimborso o al risarcimento in caso di annullamento del viaggio da parte dell'operatore; l'assistenza in casi di difficoltà; la tutela in caso di insolvenza di un operatore turistico. Come già evidenziato, l'ambito di applicazione della direttiva riguardava esclusivamente le vacanze "preconfezionate" vendute su catalogo e non le vacanze "personalizzate" formate attraverso la combinazione di diversi servizi turistici. È noto, tuttavia, che la giurisprudenza della Corte di giustizia si era mostrata incline a estendere le tutele stabilite dalla direttiva anche ai viaggi "su misura" offerti dalle agenzie di viaggio al fine di rafforzare la tutela dei consumatori-turisti (si veda in particolare la sentenza del 30 aprile 2002, causa C-400/00, *Club-Tour*, e le conclusioni dell'Avvocato generale Tizzano, del 17 gennaio 2002).

Per superare le lacune esistenti nella normativa europea, che si limitava a tutelare i consumatori in relazione alle vendite tradizionali dei pacchetti turistici effettuate dalle agenzie di viaggio è stata adottata la direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GUUE L 326 dell'11 dicembre 2015).

I motivi che hanno indotto a modificare la normativa preesistente sono stati attentamente precisati nella comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 luglio 2013, Portare nell'era del digitale le norme dell'UE sui pacchetti turistici, COM(2013)513 final. Fondandosi sui dati statistici del 2011, nella comunicazione del 2013, la Commissione ha evidenziato come il turismo costituisca un settore importante dell'economia dell'UE: i viaggi, le vacanze e i settori connessi rappresentano il 10% del PIL dell'UE, che è risultata, inoltre, la prima destinazione turistica mondiale. Anche in un periodo di forte crisi economica, infatti, il settore del turismo ha continuato a dimostrarsi un settore "resiliente".

In tale contesto, la normativa esistente in materia di pacchetti turistici non risultava più adeguata ai cambiamenti intervenuti "nell'era digitale", sia per le nuove modalità di vendita sia a causa della modifica dei comportamenti dei consumatori rispetto alle nuove combinazioni di servizi turistici. L'ampia discrezionalità che lasciava la direttiva del 1990 in ordine alle modalità per la sua attuazione nel diritto interno e le "zone grigie" non coperte dalle regole dell'UE avevano avuto come conseguenza una "frammentazione giuridica": nei singoli Stati membri si applicavano regole differenti a scapito della realizzazione del mercato interno del turismo, rendendo difficile – specialmente per le piccole imprese – offrire servizi turistici in uno Stato diverso da quello di stabilimento. La forte incertezza giuridica derivante da questa frammentazione, in specie con riferimento alla responsabilità di venditori/organizzatori di viaggi e



ai casi di insolvenza di singoli operatori, incideva sulle scelte dei consumatori europei, che preferivano non acquistare servizi turistici da operatori di altri Stati e si ripercuoteva negativamente, per le imprese operanti nel settore, sulla possibilità di offrire servizi transfrontalieri. Inoltre, gli operatori turistici che svolgevano la medesima attività, avendo obblighi giuridici differenziati in funzione del Paese di stabilimento, non competevano ad armi pari.

La direttiva 2015/2302 ha, dunque, il pregio di estendere l'ambito di applicazione delle regole a tutela dei "viaggiatori-consumatori" a tutti i pacchetti turistici, compresi quelli personalizzati, e a tutti i servizi turistici combinati compresi quelli offerti *online*. In questo modo si crea un clima di maggiore certezza giuridica che potrà favorire la piena realizzazione del mercato interno dei servizi turistici.

Restano escluse dall'ambito di applicazione della direttiva del 2015 alcune fattispecie, ossia: i contratti di singoli servizi turistici, che sono regolati da specifiche normative sul diritto del consumo; i pacchetti o servizi turistici di breve durata (inferiori alle 24 ore); i pacchetti o servizi turistici collegati organizzati, senza fini di lucro, occasionalmente e solo per un "gruppo limitato di viaggiatori" (come, ad esempio, i viaggi organizzati, non più di due volte l'anno, da associazioni caritative o sportive o da scuole). Inoltre, la direttiva non si applica ai pacchetti o servizi turistici collegati che si rivolgono a "professionisti" nel quadro di un "accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale e professionale".

Lo scopo di quest'ultima limitazione è dunque quello di escludere i "viaggi professionali" gestiti da agenzie specializzate, mentre rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva le situazioni in cui il "viaggiatore" sia un libero professionista o il rappresentante di una piccola impresa. Per questo motivo, ai fini dell'applicazione della direttiva, bisogna distinguere il termine "viaggiatore" da quello di "consumatore" usato in altri strumenti normativi dell'UE ('considerando' 7). Nella direttiva è apparso quindi opportuno definire i termini "viaggiatore" e "professionista".

Ai sensi dell'art. 2, n. 6), è "viaggiatore" chiunque intenda concludere un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso secondo le previsioni della direttiva; mentre, ai termini del successivo n. 7), è "professionista" "qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che sia un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della (...) direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici".

Per chiarire meglio l'ambito oggettivo di applicazione della direttiva 2015/2302 è altresì rilevante specificare il termine "pacchetto" che, secondo l'art. 3, par. 2, si riferisce alla *combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza*, sia nell'ipotesi in cui i diversi servizi siano combinati dal medesimo professionista, anche su richiesta del viaggiatore, prima della conclusione di un *unico contratto* (lett. a); sia nell'ulteriore ipotesi che i servizi turistici siano previsti in *contratti separati* con diversi fornitori (lett. b), ma siano stati acquistati presso un unico punto vendita e siano stati selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento (comma i); oppure, siano offerti, venduti o fatturati a un unico prezzo forfettario o globale (comma ii); o siano pubblicizzati o venduti con la denominazione "pacchetto" o con denominazione analoga (comma iii); o siano concretamente combinati dopo la conclusione di un contratto in cui il professionista autorizzi il viaggiatore a "scegliere una selezione di tipi diversi di servizi" (comma iv); o, infine, si tratti di servizi "acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e

l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno più altri professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico" (comma v).

Nella direttiva si chiarisce, altresì, che la combinazione di *uno solo* dei servizi di "trasporto passeggeri", o "alloggio", o "noleggio" di auto o moto, con "altro servizio non facente intrinsecamente parte di un servizio turistico" *non costituisce un "pacchetto"* se quest'ultimo servizio non rappresenti una parte sostanziale del valore della combinazione oppure sia selezionato dopo l'inizio dell'esecuzione del primo servizio.

Il primo aspetto affrontato dalla direttiva 2015/2302 riguarda il diritto del consumatore-viaggiatore ad avere una completa informazione di tutti gli elementi contrattuali, sia nella fase pre-contrattuale nella quale l'organizzatore e il venditore devono fornire tutte le informazioni in modo "chiaro, comprensibile ed evidente" (art. 5); sia nella fase successiva. Premesso che è chiesto agli Stati membri di provvedere affinché i contratti di pacchetto turistico siano formulati in un linguaggio semplice e comprensibile e, ove abbiano forma scritta, devono essere leggibili, è espressamente previsto l'obbligo dell'organizzatore o del venditore di fornire, simultaneamente alla conclusione del contratto o subito dopo (senza indebito ritardo), copia o conferma del contratto in un "supporto durevole". Nell'ipotesi in cui il contratto sia stipulato alla contemporanea presenza delle parti, il viaggiatore ha diritto ad ottenere una copia cartacea del contratto (art. 7).

A tutela del consumatore-viaggiatore la direttiva del 2015, in continuità con la normativa precedente, stabilisce il diritto di *cessione del contratto* di pacchetto turistico a un altro viaggiatore, dandone comunicazione entro un termine ragionevole. L'art. 9 specifica che deve considerarsi ragionevole un preavviso comunicato almeno 7 giorni prima dell'inizio del pacchetto. La direttiva stabilisce anche i motivi tassativi per la revisione dei prezzi, che peraltro è possibile solo se menzionata nel contratto. Inoltre, in base al combinato disposto degli articoli 10 e 11, qualora l'aumento ecceda l'8% del prezzo complessivo il viaggiatore può chiedere la risoluzione del contratto. L'art. 12 prevede il diritto del viaggiatore di chiedere la *risoluzione del contratto* prima dell'inizio del pacchetto e specifica come determinare le "spese di risoluzione adeguate", precisando però che tali spese non sono dovute se nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze si verificano circostanze inevitabili e straordinarie. In questi casi "il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare".

Particolarmente rilevante è la disposizione sulla *responsabilità del professionista*, che apporta maggiore chiarezza a vantaggio del consumatore. Infatti, la direttiva 90/314 lasciava ampia discrezionalità agli Stati, i quali potevano decidere se il responsabile dell'esecuzione del pacchetto fosse il venditore o l'organizzatore. La direttiva del 2015, invece, stabilisce direttamente che *l'organizzatore è responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici offerti nel pacchetto*, salvo che il diritto nazionale riconosca la responsabilità di *entrambi* i professionisti, venditore ed organizzatore. Per meglio tutelare la posizione del "viaggiatore", quest'ultimo ha il diritto di contattare l'organizzatore anche tramite il venditore, in modo da facilitare la comunicazione, specialmente per i casi di vendite transfrontaliere. L'art. 14 della direttiva prevede altresì il diritto al *risarcimento del danno* o alla *riduzione del prezzo* per difetto di conformità non imputabile al viaggiatore. Inoltre, un apposito capo (articoli 17-18) è dedicato alla protezione in caso di insolvenza.

La direttiva 2015/2302 rafforza decisamente la posizione giuridica del consumatore-viaggiatore, bisogna però attendere la sua attuazione negli Stati membri che dovrà avvenire entro il termine del 1° gennaio 2018. Le nuove disposizioni saranno però applicabili a partire dal 1° luglio 2018, momento in cui avrà effetto anche l'abrogazione della direttiva 90/314.

I rapporti tra COMMISSIONE, AUTORITÀ NAZIONALI e ECN: ulteriori chiarimenti della giurisprudenza

di ANGELA MARIA ROMITO

1. Una recente sentenza resa dalla seconda sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea offre un utile spunto per una (seppur succinta) riflessione sul complesso rapporto tra la Commissione, le Autorità nazionali garanti della concorrenza (di seguito anche ANC) e le giurisdizioni statali nell'applicazione delle regole comunitarie antitrust e sul valore giuridico degli strumenti di convergenza tra i sistemi nazionali di tutela della concorrenza elaborati in seno alla Rete europea della concorrenza (c.d. *European Competition Network*, di seguito ECN).

La pronuncia del 20 gennaio 2016, nella causa C-428/14, è scaturita a seguito di un rinvio *ex art. 267 TFUE* sollevato da parte del giudice di ultimo grado della giurisdizione amministrativa italiana, dinanzi al quale, a sua volta, era stato proposto appello avverso la decisione emessa dal Tar Lazio, che aveva in prima istanza respinto il ricorso teso ad ottenere il parziale annullamento di una decisione della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM).

Era accaduto, infatti, che nell'estate 2007 la DHL, società che opera nel settore del trasporto internazionale di merce, aveva presentato alla Commissione europea una domanda d'immunità dalle ammende riguardante diverse violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione e che la Commissione avesse concesso l'immunità condizionale per l'intero settore delle spedizioni internazionali, ossia per il trasporto marittimo, aereo e stradale.

La stessa società, autodenunciando la propria partecipazione ad un cartello, aveva inoltre rivelato informazioni decisive circa le condotte anticoncorrenziali osservate in Italia nel settore delle spedizioni internazionali di merci su strada. All'esito della procedura di indagine la Commissione aveva deciso di limitare la propria indagine alla parte dell'intesa relativa ai servizi di trasporto aereo internazionale, lasciando all'AGCM la possibilità di perseguire le violazioni attinenti ai servizi di trasporto marittimo e stradale.

Parallelamente, a livello statale, sempre nell'estate del 2007, la stessa società aveva aderito al programma di clemenza nazionale presentando una domanda semplificata d'immunità e fornendo alla Autorità preposta all'accertamento informazioni rilevanti riguardo alcune condotte illecite

nel mercato in questione. L'AGCM aveva valutato che la dichiarazione resa dalla impresa concerneva solamente il settore dei trasporti marittimi e aerei internazionali di merci; così, al fine di estendere il trattamento di clemenza espressamente anche al settore delle spedizioni internazionali di merci su strada, nell'estate dell'anno successivo la DHL aveva integrato la domanda d'immunità semplificata già presentata, con una ulteriore richiesta di clemenza. In quella occasione l'impresa precisava che la prima domanda semplificata riguardava condotte illecite osservate nell'intero mercato delle spedizioni e dei trasporti internazionali di merci, puntualizzando che se nella stessa non vi erano stati esempi concreti e specifici di condotte adottate nell'ambito della spedizione di merci su strada, ciò era dovuto al fatto che casi del genere non erano ancora stati scoperti. Sennonché nell'inverno del 2007, anche altre due società che facevano parte dell'accordo collusivo nei settori delle spedizioni e dei trasporti avevano presentato alla Commissione domanda di immunità l'una, e domanda di riduzione di ammenda l'altra; entrambe, inoltre, con specifico riguardo all'intesa italiana relativa alle spedizioni di merci su strada, avevano presentato domande semplificate di clemenza all'ACGM.

Il procedimento di indagine avviato dalla Autorità italiana si concludeva con una decisione che accertava l'esistenza di un cartello nel settore dei servizi di trasporto internazionale di merci su strada da e per l'Italia. Avendo i tre attori dell'intesa vietata partecipato tutti, seppur in tempi diversi (ma ravvicinati), al programma di clemenza nazionale, l'AGCM nella sua decisione, sulla scorta del principio *prior in tempore potior in iure*, aveva escluso la DHL dal beneficio dell'immunità, e l'aveva, invece, condannata al pagamento di ammende successivamente ridotte del loro importo iniziale. In buona sostanza l'AGCM non aveva concesso l'immunità alla DHL, perché questa nella sua prima domanda di clemenza (del luglio 2007), aveva chiesto l'immunità dalle ammende esclusivamente per le spedizioni aeree e marittime di merci e risultava, invece, aver presentato la domanda relativa alle spedizioni su strada nell'estate del 2008, dopo, cioè, le altre società concorrenti.

La richiesta di parziale annullamento della



decisione presentata dinanzi al Tar Lazio era fondata sull'assunto che i principi del diritto dell'Unione obbligano l'Autorità nazionale che riceve una domanda semplificata di clemenza a valutarla prendendo in considerazione la domanda principale d'immunità che la stessa società ha presentato alla Commissione; al contrario il giudice amministrativo di prima istanza, in virtù del principio di autonomia e indipendenza dei diversi programmi di clemenza e delle relative domande, aveva respinto il ricorso. Proposto appello avverso la decisione emessa in primo grado, la società ricorrente ha sostenuto che la decisione controversa non rispettasse i principi derivanti, in particolare, dalla Comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU C 101 del 27.4. 2004) e dal Programma modello di clemenza dell'ECN, e che tutte le norme e gli strumenti elaborati dall'ECN sarebbero vincolanti per le ANC, giacché queste ultime sono componenti di tale Rete.

Il giudice del Consiglio di Stato *ex art. 267 TFUE* ha sollevato tre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia volte a conoscere quale sia il corretto modo di cooperare tra i soggetti chiamati a diversi livelli ad applicare le norme antitrust. I temi di valutazione da parte dei giudici di Lussemburgo vanno trattati separatamente.

2. Con il primo quesito si chiede di chiarire se alla luce delle norme del TFUE in tema di concorrenza, dell'art. 11 del Regolamento 1/2003, nonché del principio di leale cooperazione le Autorità antitrust statali possano discostarsi dagli strumenti definiti ed adottati dalla ECN.

Come ben noto, la modernizzazione delle regole e delle procedure relative all'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, ad opera del Regolamento 1/2003, si fonda su un sistema decentrato di applicazione delle norme antitrust dell'Unione, nell'ambito del quale Commissione, ANC e giudici statali sono tutti dotati di poteri volti a favorire una maggiore efficienza dell'applicazione di quelle regole salvaguardandone la coerenza e l'uniformità. L'efficace funzionamento del sistema di applicazione decentrata si fonda, da un lato, sul raf-

forzamento dei poteri decisionali ed investigativi dell'Esecutivo dell'Unione e delle ANC, e dall'altro sull'introduzione di meccanismi stabili di cooperazione tra gli stessi e le autorità giurisdizionali. Si è passati, in altri termini, da un sistema incentrato su un rapporto duale e verticale (tra Commissione e ANC), ad un sistema fondato su rapporti plurali e pluridimensionali.

I termini della cooperazione fra la Commissione e l'Autorità antitrust statale, nonché tra le Autorità dei diversi degli Stati membri sono nel dettaglio indicati nell'art. 11 del Regolamento 1/2003: si tratta di un rapporto di collaborazione incentrato su un dialogo costante "a rete", sullo scambio non solo di documenti necessari alla valutazione della pratica trattata, ma anche delle decisioni previste, prima che vengano adottate dalle Autorità antitrust. Il confronto tra i soggetti coinvolti preserva in ogni caso il ruolo di *leadership* dell'istituzione europea, che potrà essere consultata dalle Autorità nazionali su qualsiasi caso che implichi l'applicazione del diritto comunitario.

Per assicurare un'applicazione coerente delle regole di concorrenza e al contempo una gestione ottimale dei casi di competenze parallele è stata istituita la Rete europea della concorrenza (composta dalla Commissione e dalle ANC), quale *forum* per implementare o istituire dei meccanismi di informazione e di consultazione. Essa, quindi, svolge (o dovrebbe svolgere) un ruolo essenziale e in termini di cooperazione, di scambio di dati e informazioni, di coordinamento organizzativo e funzionale, ripresentando lo snodo attraverso il quale il diritto dell'Unione europea penetra nei sistemi nazionali. Non si tratta né di una organizzazione internazionale, né di una entità legale, ma di una struttura organizzativa tesa a migliorare la cultura europea della concorrenza ed adempiere in modo efficace agli obblighi di cooperazione indicati da Regolamento del 2003.

Lo scambio di esperienze e la discussione di tematiche di indirizzo generale in materia di concorrenza dovrebbero portare alla elaborazione di orientamenti condivisi che possono poi sfociare nella adozione di risoluzioni comuni o di buone prassi. L'esempio più significativo è costituito, appunto, dall'adozione nel 2006 del modello ECN di programma di clemenza (*ECN Model Leniency Program - MLP*) il cui scopo precipuo è quello di armonizzare i principali elementi delle politiche di clemenza dei membri della Rete, evitando così che discrepanze tra i distinti programmi nazionali possano scoraggiare le imprese dal denunciare i cartelli.

Orbene, alla luce del ruolo e della funzione assegnati alla ECN, la Corte di giustizia ha chiarito che la Rete non ha alcun potere di adottare norme giuridicamente vincolanti, così come anche dimostrato dal fatto che sia la Comunicazione sulla cooperazione, che la Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell'8.12.2006) sono state pubblicate, nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, laddove sono raccolte soltanto di informazioni, raccomandazioni e pareri riguardanti l'Unione. Si tratterebbe, dunque, di atti di *soft law*, dall'indubbio valore persuasivo, ma non vincolanti né per i giudici nazionali (così come già chiarito nella sentenza *Pfleiderer*, C-360/09, punto 21), né tantomeno per le ANC (pena la mancata uniforme applicazione del diritto dell'Unione, così come indicato al punto 41). Ne consegue che, in mancanza di un sistema centralizzato di ricezione e di valutazione delle domande di clemenza relative a infrazioni all'art.101 TFUE, sarà la legge nazionale dell'ANC adita a determinarne il trattamento della domanda stessa.

3. Con il secondo quesito il giudice *a quo* chiede in sostanza se alla luce dell'interpretazione dell'art.101 TFUE e del Regolamento 1/2003, tra la domanda d'immunità presentata alla Commissione e la domanda semplificata presentata a un'ANC per lo stesso cartello esista una "connessione giuridica" tale da obbligare l'Autorità nazionale a valutare la seconda alla luce della prima, nel caso in cui la domanda semplificata rispecchi fedelmente il contenuto della domanda d'immunità presentata alla Commissione. In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede se, nell'ipotesi in cui la domanda semplificata abbia un ambito materiale più ristretto di quello della domanda d'immunità, l'ANC sia tenuta a contattare la Commissione ovvero la stessa impresa, al fine di accertare se tale impresa abbia individuato esempi concreti di condotte illecite nel settore asseritamente coperto dalla domanda d'immunità ma non da quella semplificata.

La Corte ha così occasione di chiarire che sarebbe in contraddizio-

ne con il regime delle competenze parallele della Commissione e delle ANC se tra il programma di clemenza dell'Unione europea e quelli nazionali vi fosse un ordine gerarchico, o una connessione giuridica. Al contrario le ANC sono libere di adottare programmi di clemenza nazionali e ciascuno di tali programmi è autonomo non soltanto rispetto ai programmi previsti dagli altri Stati membri, ma anche rispetto al programma di clemenza dell'Unione: d'altronde, nel caso di un'intesa i cui effetti anticoncorrenziali possono prodursi in diversi Stati membri, è insito nell'essenza stessa del programma di clemenza l'interesse dell'impresa che decide di autodenunciarsi di presentare istanze di trattamento favorevole non soltanto alla Commissione, ma anche alle diverse Autorità nazionali eventualmente competenti per l'applicazione dell'articolo 101 TFUE.

La circostanza che la domanda semplificata rispecchi fedelmente o meno il contenuto della domanda presentata alla Commissione è del tutto irrilevante; ove anche non fossero coincidenti, ma la prima avesse un ambito materiale più ristretto di quello della seconda, non può sussistere alcun obbligo da parte dell'ANC di contattare la Commissione o l'impresa "pentita" al fine di accertare se questa abbia individuato esempi concreti di condotte illecite nel settore asseritamente coperto dalla domanda d'immunità ma non dalla domanda semplificata, perché argomentando a contrario non solo si istituirebbe di fatto una gerarchia tra le domande (in violazione dello spirito del sistema decentralizzato), ma anche si rischierebbe di ridurre indebitamente il dovere di cooperazione di coloro che richiedono il trattamento favorevole, che è uno dei pilastri del sistema della clemenza. La mancata osservanza di tale dovere, a sua volta, condizionerebbe l'ordine di arrivo concesso alle domande di trattamento favorevole e rischierebbe di causare, di conseguenza, un pregiudizio ad altri richiedenti parti del medesimo cartello, e ciò in violazione dei principi generali del diritto dell'Unione, tra cui il principio di non discriminazione, di proporzionalità, di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e del diritto ad una buona amministrazione.

Infine, con il terzo quesito il giudice *a quo* chiede di sapere se alla luce delle disposizioni dell'UE in tema di concorrenza possa beneficiare dell'immunità concessa dalle Autorità nazionali solo un'impresa che abbia presentato una analoga domanda alla Commissione, ovvero anche altre che abbiano presentato alla stessa Commissione una semplice domanda di riduzione di ammenda.

Al proposito la Corte ha rilevato che l'effettiva applicazione dell'art. 101 TFUE non condiziona in alcun modo le valutazioni delle Autorità nazionali, le quali ben potranno applicare un regime nazionale di clemenza che consenta l'accettazione di una domanda semplificata d'immunità anche ad un'impresa che non abbia presentato alla Commissione una domanda d'immunità totale. Al contrario, tale approccio è conforme alla finalità e alla *ratio* sottese all'istituzione del sistema delle domande di clemenza, sistema che incoraggia i partecipanti alle intese a denunciare i cartelli; se l'obiettivo è quello di incentivare le denunce, non può legittimamente esserci alcun vincolo per limitarne il numero. Ne consegue che non si può escludere che un'impresa che non è stata la prima a presentare una domanda d'immunità alla Commissione e che, di conseguenza, può beneficiare unicamente di una riduzione dell'ammenda possa, con il deposito di una domanda semplificata d'immunità, essere la prima a informare l'ANC dell'esistenza dell'intesa in esame. In una situazione del genere, nel caso in cui la Commissione non dovesse proseguire l'indagine relativa agli stessi fatti che sono stati denunciati all'Autorità nazionale, l'impresa interessata, in forza del regime nazionale di clemenza, potrebbe ottenere l'immunità totale.

4. Orbene, in conclusione, la pronuncia esaminata a noi pare degna di segnalazione per due ordini di motivi: in primo luogo appare essere l'ideale completamento della giurisprudenza segnata dal caso *Pfleiderer*, allorché si pose il problema di chiarire l'efficacia degli atti elaborati dall'ECN nei confronti dei giudici nazionali; in secondo luogo perché in termini netti ribadisce che "coesistenza" ed "autonomia" sono le parole d'ordine per leggere correttamente il complesso rapporto tra i diversi attori chiamati ad applicare le norme dell'Unione in tema di concorrenza. A margine, tuttavia, permangono taluni dubbi, del tutto personali, circa il modello di operatività decentrata della normativa di settore dell'Unione realizzato attraverso l'ECN, anche per via del fatto che la relativa attività mensile non è resa pubblica attraverso documenti ufficiali.

Il dialogo tra Corti per la TUTELA dei DIRITTI UMANI: il Protocollo di intesa tra Cassazione e CEDU

di EGERIA NALIN

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, rappresenta uno dei più avanzati strumenti di tutela dei diritti umani nell'ambito del diritto internazionale.

La peculiare forza di tale Convenzione risiede nel sistema di garanzia dei diritti da essa contemplati, imperniato su un organo giurisdizionale appositamente istituito, la Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale si pronuncia con sentenza vincolante sulle violazioni effettuate dagli Stati membri nei confronti degli individui sottoposti alla propria giurisdizione (articoli 1 e 46, par. 1, CEDU), su ricorso non solo degli altri Stati parte della Convenzione, bensì degli stessi individui che assumano di essere vittima di tali violazioni (art. 34). Questo risultato – frutto di un processo di graduale riforma del testo convenzionale attuato nel corso degli anni – ha portato la Corte ad essere “vittima” del suo successo. Difatti, l'introduzione del ricorso individuale alla Corte (ad opera del Protocollo n. 11 dell'11 maggio 1994, in vigore dal 1° novembre 1998) e l'ingresso nel Consiglio d'Europa, e la conseguente ratifica della CEDU, di nuovi Stati aventi un'esperienza meno garantista nella tutela di alcuni diritti umani hanno prodotto un aumento esponenziale dei ricorsi alla Corte europea, al punto che essa si trova sovente nelle condizioni di non riuscire ad amministrare la giustizia se non in tempi “irragionevoli”, col rischio di violare uno dei diritti – quello al giusto processo (art. 6 CEDU) – che dovrebbe garantire.

Per questa ragione, negli ultimi anni si è intrapreso un processo di riforma della CEDU, e soprattutto della Corte, volto a ridurre il carico di lavoro di quest'ultima senza sacrificare il diritto al ricorso individuale, ma enfatizzando il ruolo primario degli Stati parte nell'assicurare il rispetto dei diritti pattizi. Ed invero, la funzione della Corte europea è sussidiaria rispetto a quella dei tribunali statali, cui spetta in primo luogo pronunciarsi

sulla violazione dei diritti convenzionali (articoli 1 e 13), al punto che condizione essenziale di ricevibilità dei ricorsi alla Corte è il previo esaurimento dei ricorsi interni (art. 35, par. 1). Le conferenze inter-governative sul futuro della Corte europea – svoltesi a Interlaken nel 2010, a Izmir nel 2011, a Brighton nel 2012, a Oslo nel 2014 e a Bruxelles nel 2015 – hanno ribadito la centralità del principio di sussidiarietà il quale, correttamente inteso ed applicato, comporta anzitutto una compiuta attuazione delle norme convenzionali da parte degli Stati, prevenendo violazioni delle medesime e successivi ricorsi alla Corte europea. Esso, quindi, implica che lo Stato predisponga adeguati rimedi interni contro le violazioni dei diritti realizzate, sicché il ricorso alla Corte europea diverrebbe irricevibile o per mancato esaurimento dei ricorsi interni o perché manifestamente infondato, ove la violazione trovasse adeguata riparazione già a livello nazionale. Infine, la corretta esecuzione delle sentenze della Corte scongiura il rischio di ricorsi ripetitivi, ossia quelli che denunciano violazioni sistemiche o strutturali di norme della CEDU, causate da normative, prassi giudiziarie o amministrative in contrasto con la stessa Convenzione le quali, ogniquale volta, generano inevitabilmente una violazione della stessa.

Sicché assume un ruolo prioritario il dialogo tra tribunali nazionali e Corte europea, attraverso un'adeguata formazione e informazione dei giudici destinati ad applicare la CEDU a livello nazionale, le quali, a loro volta, presuppongono una capillare diffusione delle sentenze della Corte relative allo Stato, o che concernano questioni di interesse per quello Stato, o siano di carattere generale. Beninteso, le pronunce della



Corte europea hanno efficacia giuridico-formale limitata al singolo caso (art. 46, par. 1, CEDU); tuttavia, esse producono il cosiddetto effetto della *res interpretata*, in quanto contribuiscono a chiarire la portata delle norme convenzionali e a consentire l'applicazione della CEDU quale diritto vivente.

In quest'ottica, la Conferenza di Brighton ha portato all'elaborazione di due nuovi Protocolli alla CEDU, entrambi non ancora in vigore. Il n. 15 (aperto alla firma il 24 giugno 2013) rimarca la centralità del principio di sussidiarietà e della dottrina del margine di apprezzamento degli Stati (Preambolo) e il n. 16 (aperto alla firma in data 2 ottobre 2013 e destinato ad entrare in vigore se ratificato da almeno di dieci Alte parti contraenti) attribuisce alla Corte europea la competenza ad emanare pareri consultivi non vincolanti su questioni di principio relative all'interpretazione o applicazione dei diritti e delle libertà contemplati dalla Convenzione (articoli 1 e 5).

Inoltre, il Piano di azione, elaborato nell'ambito della più recente dichiarazione di Bruxelles del marzo 2015, “welcomes the Court's dialogue with the highest national courts and the setting-up of a network facilitating information exchange on its judgments and decisions with national courts, and invites the Court to deepen this dialogue further” (par. A. 1 lett. b). Ed è proprio nel solco di questo dialogo tra Corte europea dei diritti dell'uomo e tribunali nazionali, per una migliore attuazione della CEDU in base ai principi di sus-

sidiarietà e del margine di apprezzamento, che si inserisce il Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione italiana e la Corte europea dei diritti dell'uomo firmato lo scorso 11 dicembre. Il Protocollo mira a creare periodici momenti di confronto tra le due Corti affinché, nel rispetto delle prerogative, dell'autonomia e del ruolo di ciascuna di esse, siano approfonditi "i meccanismi di funzionamento delle due giurisdizioni e i temi di attualità giurisprudenziale, confrontando la prospettiva del diritto interno e quella della CEDU anche attraverso uno scambio reciproco di informazioni sulla rispettiva giurisprudenza, interna ed europea". In altre parole, esso mira a favorire la soluzione di conflitti già in atto o a prevenirne la nascita, dedicando "[u]na speciale importanza (...) all'analisi del ragionamento giuridico delle corti e alle eventuali modalità di dialogo 'attraverso le sentenze'", ossia fornendo uno strumento di compiuta e pronta conoscenza sia della giurisprudenza della Corte europea che dell'interpretazione dei diritti contemplati dalla CEDU da parte dei giudici italiani. Secondo quanto si legge nel Protocollo e nel documento del Segretariato della Cassazione del 21 dicembre 2015, relativo all'attuazione del medesimo, l'Italia si prepara ad aderire al progetto sperimentale (iniziato tra Corte europea, *Cour de Cassation* e *Conseil d'État* francesi) di creazione di una Rete delle Corti supreme a Strasburgo, il quale garantisce alle corti nazionali una informazione in tempo reale sulla giurisprudenza della Corte europea con *reports* ad opera della stessa e consente, al contempo, alla Corte di Strasburgo di ricevere comunicazioni sulla legislazione e giurisprudenza nazionali relative a questioni all'esame della Grande camera.

Il Protocollo apre altresì a ulteriori modalità di collaborazione da individuarsi nell'ambito dei suddetti momenti di confronto e a seguito dell'esperienza maturata nei medesimi. Tra queste si cita, a titolo esemplificativo, "uno scambio di informazioni riguardanti la tipologia (materia, numero) dei casi pendenti e l'accesso a determinati documenti di carattere pubblico dei casi pendenti più rilevanti". Inoltre, sempre nell'ottica del dialogo su temi concreti, il documento del Segretariato per l'attuazione del Protocollo invita ciascun presidente di sezione della Cassazione a nominare all'interno della medesima un referente incaricato di procedere alla raccolta di questioni già trattate o da trattare nelle quali siano emersi profili processuali o sostanziali relativi alla CEDU; a tale raccolta farà seguito lo scambio interno dei risultati tra i vari referenti e lo studio degli stessi allo scopo di realizzare un confronto con i giuristi e i giudici che operano all'interno della Corte europea; ciascun referente informerà, infine, i giudici della propria sezione dell'esito del confronto.

Di rilievo che, nel documento di esecuzione, il Protocollo d'intesa sia (giustamente) presentato come "il più efficace preludio all'attuazione del meccanismo formale di richiesta del parere preventivo che le Alte Corti saranno abilitate a formulare alla Grande Camera quando entrerà in vigore il Protocollo n. 16" alla CEDU. Ed invero, come avevamo già avuto occasione di rilevare (*I Protocolli n. 15 e 16 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2014, p. 117 ss., in specie p. 142), la richiesta di un parere consultivo alla Corte europea potrebbe servire a instaurare un dialogo per individuare, attraverso un confronto attivo tra le due autorità giudiziarie, quale sia l'interpretazione più corretta da fornire alla norma della CEDU, tenuto anche conto del margine di apprezzamento. Infatti, la stessa formulazione della richiesta potrebbe consentire alla Corte europea di conoscere in via preventiva il "punto di vista" dei tribunali interni nella definizione delle specificità dell'ordinamento nazionale che possono influire sull'applicazione della norma convenzionale, cosicché la Corte di Strasburgo possa eventualmente prendere in considerazione tali posizioni nello svolgimento della propria attività interpretativa della medesima norma.

Orbene, il Protocollo d'intesa ci pare persegua una funzio-

ne analoga e che, dunque, assuma una peculiare importanza nell'ottica della piena attuazione della CEDU nel nostro ordinamento: da una parte, perché l'Italia non ha ancora ratificato il Protocollo n. 16; dall'altra, perché l'ultimo orientamento della Corte costituzionale sull'efficacia da attribuire alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo da parte del giudice ordinario (sentenza n. 49/2015 del 26 marzo 2015) circoscrive l'obbligo del giudice comune di attenersi alle sentenze della Corte europea ai soli casi in cui "la decisione emanante dalla Corte di Strasburgo (...) abbia definito la causa di cui tale giudice torna ad occuparsi, quando necessario, perché cessino, doverosamente, gli effetti lesivi della violazione accertata"; la Corte si sia pronunciata con sentenze pilota (ossia che definiscono ricorsi seriali o ripetitivi); le sentenze della Corte europea siano espressione di "diritto consolidato".

Pur richiamando le proprie note sentenze gemelle n. 348 e 349 del 2007 – nelle quali aveva affermato che spetta alla Corte di Strasburgo l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli (ai sensi dell'art. 32 CEDU) per garantire la certezza del diritto e l'uniformità presso gli Stati aderenti di un livello minimo di tutela dei diritti dell'uomo e aveva avvocato a sé sola il compito di accertare se valori fondamentali della Costituzione fossero minacciati dalla CEDU, così come interpretata dalla Corte europea (teoria dei "controlimiti") –, nella sentenza 49/2015 la Corte costituzionale se ne distacca, escludendo la necessità di sollevare sempre e comunque un giudizio di illegittimità costituzionale allorché al giudice comune non sia possibile interpretare le norme nazionali in conformità della sentenza della Corte europea. Infatti, secondo la Corte costituzionale, tale obbligo (di sollevare un giudizio di illegittimità costituzionale) sussisterebbe solo in presenza di sentenze pilota o di giurisprudenza consolidata della Corte europea in contrasto con la Costituzione italiana. Al contrario, allorché l'interpretazione della CEDU fornita dalla Corte europea non sia espressione di giurisprudenza consolidata, spetterà al giudice comune – nel caso di dubbio sulla compatibilità con la Costituzione di tale interpretazione – "escludere quella stessa norma dai potenziali contenuti assegnabili in via ermeneutica alla disposizione della CEDU, così prevenendo, con interpretazione costituzionalmente orientata, la proposizione della questione di illegittimità costituzionale". In questo modo, la Corte costituzionale ha aperto a non facili (né probabilmente uniformi) interpretazioni degli stessi valori costituzionali (e dell'eventuale contrasto della sentenze interpretative della CEDU coi medesimi) da parte dei giudici comuni.

Questa posizione della Corte costituzionale, non esattamente volta – ci pare – a favorire il dialogo tra le Corti ha, peraltro, immediatamente prodotto la reazione della Grande camera della Corte europea (sentenza del 27 agosto 2015, *Parrillo c. Italia*, ricorso n. 46470/11). Quest'ultima, constatato che la portata delle sentenze "gemelle" del 2007 è stata negativamente attenuata dalla più recente sentenza n. 49/2015, in assenza di un obbligo del giudice comune – che non sia riuscito a interpretare una norma interna conformemente alla CEDU e che nutra dubbi sulla compatibilità della stessa con la Convenzione – di adire in casi siffatti la Corte costituzionale, dato il carattere indiretto del ricorso alla Consulta nell'ordinamento italiano, ha affermato il diritto degli individui di fare ad essa ricorso senza dover tentare di attivare un giudizio eventuale di costituzionalità.

Orbene, è proprio sulla base degli sviluppi testè riferiti e della circostanza che, anche nella relazione annuale della Corte di Strasburgo del 28 gennaio 2015, l'Italia risulta ai primi posti sia per numero di ricorsi che di condanne subite dalla Corte europea che emerge l'utilità del Protocollo in commento. Esso potrebbe fornire preventivamente (e stragiudizialmente) anche ai giudici comuni, tramite la Cassazione, utili indicazioni per la corretta (e, in parte, concordata) interpretazione e applicazione delle norme della CEDU.

ACCORDO di PARIGI sul CLIMA

Pro e contro del compromesso raggiunto dalla CoP 21

di MICAELA FALCONE

Dopo un laborioso percorso negoziale durato oltre quattro anni, dal 29 novembre al 13 dicembre 2015 si è tenuta a Parigi la 21ª sessione annuale della Conferenza delle Parti (CoP 21) della Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992). I lavori hanno portato alla definizione di un Accordo sulla riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra e del surriscaldamento atmosferico nel quale sono individuati obiettivi a lungo termine per il clima, rinnovati la distribuzione degli impegni di riduzione delle emissioni ed introdotti meccanismi di revisione delle responsabilità in capo alle Parti contraenti. I tre obiettivi dell'Accordo, in sintesi, consistono nel ridurre la concentrazione dei gas serra presenti nell'atmosfera per contenere l'innalzamento della temperatura globale al di sotto di 2°C rispetto al periodo preindustriale, rafforzare le capacità di affrontare gli effetti del cambiamento climatico ed, infine, incrementare i finanziamenti a supporto di queste attività.

A fronte delle elevate aspettative che hanno accompagnato i lavori preparatori, i giudizi espressi a conclusione della CoP 21 sul clima sono stati discordi: per alcuni il testo firmato a Parigi costituisce un risultato storico in grado di conferire rinnovato impulso alla lotta ai cambiamenti climatici; per altri, al contrario, rappresenta il naufragio delle ambizioni in esso riposte.

In tali opinioni si riflette la natura ambivalente dell'Accordo raggiunto, che si presta ad una duplice lettura. Da un punto di vista esclusivamente formale si plaude alla conclusione di una intesa globale tra le Parti. Il compromesso raggiunto rappresenta, infatti, un risultato più che significativo se si tiene conto delle precedenti esperienze deludenti quali, in particolare, la limitata partecipazione al protocollo di Kyoto (1997) e la mancata definizione di impegni più stringenti nella Conferenza di Copenaghen (2009). Dal punto di vista sostanziale, di contro, i termini stessi dell'Accordo si presentano piuttosto deboli poiché non sono vincolanti per le parti. Gli impegni assunti

appaiono, inoltre, inadeguati rispetto agli obiettivi di mitigazione climatica proposti. Non può negarsi, del resto, che la ricerca di una mediazione che coinvolgesse tutti i Paesi e ottenesse un largo consenso abbia inevitabilmente prodotto un risultato meno incisivo di quello atteso. Ciò nonostante, europeisti ed associazioni ambientaliste hanno accolto con favore la nuova intesa, considerata quale primo passo di un cammino virtuoso da tempo interrotto, rimesso in moto proprio grazie all'ampio consenso ottenuto. Sono note, infatti, le battute d'arresto all'attuazione del Protocollo di Kyoto, entrato in vigore ben 7 anni dopo la firma, a causa della tardiva (Russia) e mancata ratifica di alcuni Stati importanti (USA, Cina ecc.). Vani, altresì, sono stati i successivi sforzi di mitigazione, considerato il rinnovo del Protocollo stesso (per il periodo 2012-2020) da parte soltanto di UE, Norvegia, Svizzera, Australia e Nuova Zelanda e la difficoltà di concordare su strumenti di intervento da affiancare al sistema di scambio delle quote di emissione.

Valutando la prospettiva temporale, dunque, un aspetto di criticità dell'Accordo di Parigi potrebbe ravvisarsi proprio nei tempi necessari alla sua concreta applicazione. Come trattato internazionale, infatti, esso sarà dapprima aperto alla firma degli Stati aderenti (a partire dal 22 aprile 2016), per poi entrare formalmente in vigore soltanto al raggiungimento (entro il 2020, secondo le intenzioni delle Parti) di 55 ratifiche, rappresentanti almeno il 55% delle emissioni globali di gas serra. I possibili timori generati da questa estensione temporale (viepiù memorie dell'esperienza di Kyoto per le resistenze di Russia e Stati Uniti) sono tuttavia bilanciati dalle azioni intraprese da alcuni governi, che hanno reagito con sollecitudine al successo di Parigi. In Europa, per esempio, la Germania ha annunciato un piano per ridurre fortemente l'utilizzo di carbone per la produzione di energia elettrica; la Cina ha dichiarato di voler chiudere circa 1000 miniere di carbone; gli USA hanno prorogato gli incentivi al solare e all'eolico, creando un mercato addizionale di oltre 70 miliardi



di dollari per il prossimo quinquennio; l'India, ancora, ha deciso di moltiplicare i propri investimenti nell'energia solare. Attraverso tali iniziative, gli Stati parte della Conferenza mostrano di aver fatto propria una nuova e più solida coscienza ecologica, consapevole dell'emergenza climatica e della necessità inderogabile di fare evolvere le politiche odierne – in prevalenza basate sull'utilizzo dei carburanti fossili – verso strategie c.d. "carbon neutral", fondate cioè sull'uso di energie pulite per ambire alla neutralità climatica entro la fine del secolo.

Le altre Parti contraenti della Convenzione si stanno attivando per individuare e comunicare le misure di mitigazione che intendono realizzare.

Tra i principali elementi a favore di un giudizio positivo sull'Accordo di Parigi è il definitivo superamento della dicotomia su cui si fondava il sistema internazionale di lotta ai cambiamenti climatici, con i Paesi avanzati (o industrializzati), gravati da obblighi vincolanti di riduzione delle emissioni, e Paesi in via di sviluppo, esonerati da qualunque impegno. Alla base di questa distinzione sono i capisaldi della politica internazionale dell'ambiente: i principi delle responsabilità comuni ma differenziate, il principio di equità e l'obbligo di cooperazione tra gli Stati per il miglioramento e la protezione dell'ambiente, sanciti già nel 1972 dalla dichiarazione di Stoccolma. In applicazione di questi principi, il Protocollo di Kyoto aveva adottato la distinzione in due blocchi che fissava obblighi vincolanti e percentuali di riduzione delle emissioni esclusivamente a carico dei Paesi più sviluppati (Annex I), creando una situazione potenzialmente paradossale nella misura in cui ai Paesi in via di sviluppo (Non-Annex I) non solo non erano imposti obblighi di riduzione, ma era anche consentito di implementare le proprie emissioni per favorire la crescita delle rispettive economie.

Negli ultimi anni, a motivo della rapida ascesa dei Paesi emergenti (in particola-

re Cina, India, Brasile, Sud Africa), questa distinzione è stata progressivamente superata da una diversa interpretazione del criterio di reciprocità, secondo la quale l'utilizzazione del principio della responsabilità comune ma differenziata ora dovrebbe comportare il coinvolgimento, sia pure in misura diversa, di tutti i Paesi, in proporzione delle loro capacità e soprattutto del prevedibile aumento di emissioni. Questo, sia per non gravare sulle economie di alcuni Paesi soltanto sia, soprattutto, per non neutralizzarne gli sforzi riconoscendo ai Paesi più arretrati l'esercizio di un diritto incondizionato di emissione. Il primo passo concreto in questa direzione è stato compiuto dalla Conferenza sul clima di Copenaghen (2009), che ha introdotto la distinzione, nell'ambito dei Paesi in via di sviluppo, tra Paesi emergenti, ai quali assegnare azioni nazionali di mitigazione e Paesi più poveri, ancora esonerati. La nuova impostazione è stata dunque formalizzata dall'Accordo di Parigi, secondo il quale tutte le Parti hanno l'obbligo di contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici mediante l'assunzione di precisi impegni a livello nazionale. L'indubbia portata storica di questo risultato è attenuata, però, dalla discrezionalità nazionale nella definizione di tali impegni. Per incoraggiare la partecipazione degli Stati e garantire l'accettabilità di un nuovo compromesso, difatti, l'Accordo di Parigi ha dovuto rinunciare ad un sistema basato su obblighi giuridici vincolanti determinati a livello internazionale (come era per il Protocollo di Kyoto), a favore di un sistema basato su impegni nazionali di tipo volontario. Gli Stati, in tal modo, vedono riaffermato il proprio diritto di definire le strategie più appropriate alle esigenze nazionali scegliendo individualmente il proprio percorso di sostenibilità. Essi sono in sostanza chiamati ad adottare a livello nazionale misure per ridurre le cause del cambiamento climatico secondo le proprie capacità, circostanze e priorità, tenendo in debito conto le specifiche condizioni economiche dei mercati e dell'energia. E se bisogna dare merito a numerosi Stati di aver già definito alcune innovative misure di mitigazione, non può negarsi la scarsa incisività di un sistema su base interamente volontaria, privo di vincoli posti a livello internazionale (sia per la fase di definizione, sia per quella di attuazione degli obiettivi) che ha indotto molti a riferirsi al Vertice di Parigi come ad un "bluff".

L'ampia autonomia riconosciuta alle Parti si riflette anche sul sistema di monitoraggio delineato dall'Accordo, che non prevede un sistema centrale di controlli né un meccanismo di tipo sanzionatorio nel caso in cui alcuni Paesi risultassero inadempienti. La rendicontazione del lavoro degli Stati, infatti, è attesa solo *ex post* ed i controlli sull'efficacia delle misure prese saranno autocertificati. Ancora, solo a partire dal 2023 l'attuazione degli impegni presi sarà monitorata e confrontata ogni cinque anni da parte degli organi della Conferenza. Pertanto, pur riconoscendo che la definizione volontaria degli impegni di mitigazione rappresenta la massima espressione del principio delle responsabilità comuni ma differenziate, sembra evidente che un sistema di controllo così blando rischia di rimettere una eccessiva dose di fiducia nella costanza e coerenza politica dei governi, insinuando dubbi sulla capacità dell'Accordo sul clima di raggiungere concretamente gli obiettivi fissati.

Un diverso profilo, che, al contrario, caratterizza positivamente l'Accordo di Parigi, riguarda le disposizioni sulle modalità di mobilitazione dei finanziamenti verso i Paesi in via di sviluppo. I negoziati si sono protratti a lungo su questo tema per le difficoltà di individuare un percorso condiviso di rapida decarbonizzazione, fondato sullo spostamento di politiche ed investimenti. Per conciliare le esigenze dei Paesi finanziatori e di quelli beneficiari, a Parigi è stata introdotta una differenziazione degli impegni finanziari, ponendo in capo ai Paesi più avanzati l'obbligo vincolante di investire risorse economiche in azioni di mitigazione ed adattamento rispondenti alle esigenze dei Paesi beneficiari e di fornire informazioni quantitative e qualitative in merito, secondo tempistica e parametri stabiliti dalla CoP 21. Gli altri Stati contribuenti – ovvero le economie emergenti – sono invece incoraggiati a fornire il proprio contributo su base volontaria. L'impegno finanziario assunto dai Paesi sviluppati prevede la creazione di un fondo pari a 1000

miliardi di dollari all'anno a partire dal 2020 e fino al 2025, quando sarà fissato un nuovo obiettivo collettivo. Se gli Stati riusciranno a mantenere questo impegno si avvierà un percorso virtuoso di sinergie positive, funzionali alla progressiva realizzazione del meccanismo economico per la mitigazione climatica e lo sviluppo sostenibile delineato dall'Accordo di Parigi. Ancora, per incentivare il coinvolgimento del settore privato vengono semplificate le procedure di accesso ai finanziamenti, in modo da facilitare le aziende che sempre più numerose si orientano a progetti di energia pulita investendo nella ricerca e nelle tecnologie carbon free.

L'Accordo di Parigi può ben considerarsi, sotto il profilo del sostegno finanziario, un "ponte" per favorire la transizione delle politiche e delle economie nazionali. La programmazione a tutto tondo delle strategie di allocazione dei finanziamenti verte, infatti, sulle dinamiche di mercato, sugli investimenti, sull'occupazione, sul settore delle energie. Segnali incoraggianti degli effetti prodotti dall'Accordo di Parigi sono arrivati proprio dai mercati finanziari con la presentazione dei *Climate Bonds V2.0*, che garantiscono investimenti nei settori coerenti con le strategie di mitigazione climatica. Numerose sono, inoltre, le campagne che coinvolgono fondi sovrani di investimento e fondi pensione promosse per disinvestire dai combustibili fossili.

Il ruolo svolto dall'Ue per il raggiungimento dell'Accordo sul clima è stato determinante. Le istituzioni europee hanno favorito la mediazione e guidato con convinzione lo svolgimento dei negoziati già a partire dalla Conferenza di Durban (2011) – che ha formalmente aperto la piattaforma negoziale – e poi attraverso le Conferenze di Doha (2012), Varsavia (2013) e Lima (2014). Le numerose iniziative adottate dall'Unione sono illustrate nella relazione sui *Progressi nella realizzazione degli obiettivi di Kyoto e di Europa 2020* (COM/2014/0689 def.), che preannunciava il superamento degli obiettivi fissati al 2020. A tale riguardo va detto, tuttavia, che i risultati raggiunti dai singoli Stati non sempre sono positivi. Stando agli ultimi dati, alcuni Paesi, tra cui l'Italia, non saranno in grado di onorare gli impegni assunti, sebbene le singole carenze nazionali ricevano compensazione dai risultati dei Paesi più virtuosi. Con il *Quadro sul clima e l'energia per il 2030*, varato dal Consiglio europeo di ottobre 2014, l'Unione si è posta l'ulteriore obiettivo di ridurre del 40% le emissioni interne di gas serra rispetto al 1990. La tappa intermedia al 2030 si allinea alla tabella di marcia stabilita dalla Commissione per il 2050, anno in cui si persegue una diminuzione dell'80% delle emissioni. Le azioni individuate riguardano il ricorso alla *green economy*, il miglioramento dell'efficienza energetica ed il maggiore utilizzo di fonti di energia rinnovabili che, sostituendo combustibili fossili, favorisce la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Lo slancio propositivo dell'Unione e l'impegno profuso per la definizione di rinnovate ed efficaci strategie di contrasto ai cambiamenti climatici appaiono perfettamente in linea con lo spirito e l'impostazione adottata dal compromesso raggiunto alla Conferenza delle Parti.

In conclusione, per quanto l'Accordo di Parigi non sia fondato, come molti auspicavano, su un sistema di obblighi giuridici vincolanti, non si può negare alla CoP 21 il merito di aver superato la lunga e pericolosa *impasse* in cui si erano arenati i negoziati sul clima e di aver ottenuto il risultato storico di un consenso condiviso sulla necessità di interventi di mitigazione da parte di tutti i Paesi membri della Convenzione, anche quelli meno sviluppati. Pur in assenza di impegni nazionali vincolanti, esso individua e formalizza i presupposti per una rinnovata e più efficace cooperazione internazionale nella lotta ai cambiamenti climatici, anche se bisognerà attendere la ratifica dell'Accordo e poi, soprattutto, l'applicazione che ne faranno gli Stati rispetto agli impegni assunti a Parigi.

Indubbiamente la sfida climatica è una delle prove più impegnative che la comunità internazionale è chiamata ad affrontare. Al contempo essa rappresenta per i governi la grande opportunità di indirizzare le politiche nazionali verso una nuova dimensione di sostenibilità, ripensando le scelte economiche, industriali, energetiche, edili ed agricole di ciascun Paese.



Cacucci Editore
Via D. Nicolai, 39
70122 Bari
Tel. 080 5214220
www.cacuccieditore.it
info@cacucci.it

SPUNTI E RIFLESSIONI SULL'EUROPA

Ennio Triggiani

CAPITOLO I SOVRANITÀ STATALE E INTEGRAZIONE EUROPEA

1. Lo Stato nazionale di fronte alle sfide della globalizzazione – 2. L'integrazione europea quale risposta politico-istituzionale attraverso pace e diritti fondamentali – 3. Soggettività delle persone, cittadinanza e moneta unica – 4. Il permanente protagonismo degli Stati nazionali nell'Unione Europea – 5. Necessità dell'integrazione politica europea

CAPITOLO II L'UNIONE EUROPEA DOPO LA RIFORMA DI LISBONA

1. Il Trattato di Lisbona nelle sue linee fondamentali – 2. La natura giuridica del processo di integrazione – 3. I problemi legati alla disciplina di recesso, revisione ed entrata in vigore – 4. Il tentativo del superamento di un'ottica meramente internazionalista ed il nuovo assetto istituzionale e normativo. Il Parlamento Europeo – 5. Le istituzioni intergovernative, Consiglio Europeo e Consiglio (dei Ministri) – 6. Il sostanziale indebolimento della Commissione Europea – 7. Il ruolo dei Parlamenti nazionali – 8. Gli atti giuridici – 9. I valori "propri" dell'Unione Europea nella riforma di Lisbona – 10. Le innovazioni nelle politiche materiali – 11. La cittadinanza dell'Unione – 12. L'identità popolare europea ed i principi di solidarietà, sussidiarietà e proporzionalità – 13. La "nuova" Corte di giustizia – 14. Le cooperazioni rafforzate – 15. L'incerto futuro dell'Unione Europea in una Comunità internazionale multipolare

CAPITOLO III MERCATO INTERNO

A) Fondamento e contenuti

1. Dal mercato comune al mercato interno – 2. I contenuti del mercato interno

B) Libera circolazione delle merci

1. Unione doganale e nozione di merce – 2. Gli ostacoli di natura tariffaria – 3. Gli ostacoli di natura non tariffaria e il principio della "reciproca fiducia" – 4. I limiti alla libera circolazione – 5. I monopoli pubblici e la libera circolazione

C) Libera circolazione dei lavoratori

1. Libertà economica e diritto fondamentale – 2. La nozione di lavoratore subordinato e la Direttiva 2004/38 – 3. I profili della sicurezza sociale – 4. Problemi irrisolti e nuovi strumenti

D) Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi

1. Mobilità professionale stabile o temporanea – 2. Le condizioni per l'esercizio della mobilità – 3. La Direttiva 2005/36 e la sua revisione – 4. La disciplina della prestazione di servizi e la Direttiva 2006/123

E) Appalti pubblici

1. L'armonizzazione degli appalti pubblici – 2. La Direttiva 2014/24

F) Libera circolazione dei capitali

1. La progressiva liberalizzazione – 2. Le possibili restrizioni alla circolazione dei capitali – Mobilità dei capitali e regime di proprietà

CAPITOLO IV UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

1. La progressiva evoluzione dell'integrazione monetaria – 2. Primi elementi di politica economica collegati con quella monetaria – 3. La politica monetaria e il suo assetto istituzionale – 4. La struttura istituzionale della Banca Centrale Europea – 5. Organismi di raccordo e di governo fra politica economica e monetaria – 6. Le nebulose prospettive dell'Unione Economica e Monetaria

CAPITOLO V CONCORRENZA

A) Fondamenti della disciplina antitrust

1. I diversi modelli di tutela della concorrenza effettiva – 2. La nozione d'impresa nella normativa antitrust dell'Unione

B) Divieto di intese anticompetitive

1. Le diverse fattispecie vietate e l'art. 101 TFUE – 2. Modalità tipiche di comportamenti anticompetitivi – 3. Il pregiudizio sul commercio tra gli Stati membri e gli effetti anticompetitivi – 4. I profili sanzionatori della disciplina antitrust – 5. Inapplicabilità del divieto anticollusivo

C) Abuso di posizione dominante

1. La nozione di posizione dominante – 2. Approfondimento delle nozioni di prodotto e mercato rilevante – 3. Le pratiche abusive

D) Procedure di controllo

1. La riforma del sistema di controllo antitrust – 2. La cooperazione tra i diversi organi di controllo – 3. Le azioni di risarcimento e la Direttiva 2014/104

E) Concentrazioni tra imprese

1. L'evoluzione della normativa dell'Unione in tema di concentrazioni – 2. La procedura di autorizzazione prevista dal Regolamento 139/2004

F) Aiuti pubblici

1. Gli aiuti pubblici nel sistema economico e giuridico internazionale – 2. La definizione degli aiuti di Stato ed i relativi limiti di compatibilità con il mercato interno dell'Unione Europea – 3. Le deroghe al principio d'incompatibilità – 4. La procedura di controllo della compatibilità degli aiuti – 5. La sanzione di soppressione o modifica degli aiuti incompatibili e l'obbligo del loro recupero – 6. Il sindacato di legittimità da parte del giudice dell'Unione Europea – 7. Il ruolo complementare del giudice nazionale – 8. La legge italiana 234/2012 – 9. Prospettive

CAPITOLO VI DIRITTI SOCIALI

1. La fase "economica" dell'integrazione sociale europea – 2. I primi passi verso la costruzione del modello sociale europeo – 3. La valorizzazione degli obiettivi sociali dopo Maastricht – 4. La tutela dei diritti sociali attraverso direttive e la Carta di Nizza – 5. Il dialogo sui diritti sociali fondamentali tra Corti europee e Comitati di esperti – 6. La "sofferta" evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia: l'equivalenza gerarchica fra diritti e libertà fondamentali – 7. Il Trattato di Lisbona e il principio di solidarietà – 8. La distinzione, nella Carta dei diritti fondamentali, tra principi e diritti – 9. I possibili riflessi dell'adesione dell'Unione alla Convenzione di Roma del 1950 – 10. Le ripercussioni della crisi economica sui diritti sociali e la crisi d'identità europea

CAPITOLO VII TUTELA DELL'AMBIENTE

1. La progressiva costruzione di una politica ambientale dell'Unione – 2. I principi della politica ambientale – 3. La tutela dell'ambiente e la politica energetica – 4. Gli strumenti dell'Unione al servizio della politica ambientale

CAPITOLO VIII TUTELA EUROPEA DEI BENI CULTURALI NEL CONTESTO INTERNAZIONALE

1. L'assenza dell'espressione "bene culturale" nel Trattato di Lisbona – 2. Significato dei beni culturali nei primi atti internazionali e l'istituzione dell'Unesco – 3. Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato – 4. Il traffico illecito in tempo di pace – 5. La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale – 6. La protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali – 7. Diversità culturale e protezione dei beni culturali nell'Unione e il marchio europeo – 8. La tutela dei beni culturali "mobili" nell'Unione – 9. Carattere innovativo della Convenzione europea del paesaggio – 10. La Convenzione di Faro del 2005 – 11. La cultura quale condizione per lo sviluppo dei cittadini e dei popoli



La COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA e il ruolo della Regione Puglia

di GIUSEPPE MORGESE



1. La cooperazione transeuropea tra enti territoriali si è sviluppata senza una precisa base giuridica per ovviare alla tradizionale “indifferenza” degli Stati e delle principali organizzazioni regionali (Consiglio d’Europa e Comunità, poi Unione, europea) in materia. La volontà di porre in essere queste forme di cooperazione ha condotto, tra le altre cose, alla creazione di alcune associazioni: ricordiamo il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE), nato nel 1951 da enti locali e regionali dell’area geografica europea e che opera nel territorio pugliese per il tramite della sua Sezione italiana (AICCRE) e pugliese (AICCRE Puglia); la Comunità di lavoro delle regioni europee di confine (AGEG) del 1971; la Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d’Europa (CRPME), la quale è stata istituita nel 1973 e raggruppa 156 regioni, quasi tutte costiere, proponendosi di dar forza alle esigenze e agli interessi dei propri membri in tutte le politiche a forte impatto territoriale di governi e istituzioni europee; e l’Assemblea (già Consiglio) delle Regioni d’Europa (ARE) del 1985.

Il Trattato istitutivo della Comunità economica europea del 1957 non conteneva norme sulla cooperazione territoriale. Per questo, le prime iniziative in materia sono nate nel quadro della politica regionale europea e sostenute soprattutto attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Ciò ha permesso, a partire dalla programmazione 1989-1993, di avviare misure quali il Programma di iniziativa comunitaria destinata alle aree di confine (INTERREG). Il buon esito dell’INTERREG ha portato all’approvazione dei programmi INTERREG II (1994-1999) e INTERREG III (2000-2006). Con la programmazione 2007-2013, l’esperienza degli INTERREG è stata integrata nella più ampia Cooperazione territoriale europea (CTE) che, oggi, rappresenta uno dei due obiettivi della programmazione 2014-2020.

Le misure dirette a favorire la CTE rappresentano una delle modalità con cui l’UE promuove la coesione economica, sociale e territoriale dell’art. 3, par. 3, co. 3, TUE. Il suo rafforzamento, secondo

l’art. 174 TFUE, permette di realizzare “uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione”, in specie la riduzione del “divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni [e del] ritardo delle regioni meno favorite”. La CTE ha una sua autonoma disciplina e favorisce progetti di collaborazione e investimento congiunto tra entità pubbliche (e private) situate in diversi Paesi, così eliminando gli ostacoli derivanti dall’esistenza delle frontiere nazionali e la promozione della cooperazione regionale europea. La CTE si articola in *cooperazione transfrontaliera* fra regioni limitrofe (regioni aventi una frontiera marittima o terrestre in comune tra due o più Stati membri o tra uno Stato membro e un Paese terzo), *cooperazione transnazionale* fra autorità nazionali, regionali e locali non necessariamente finitime, e *cooperazione interregionale* diretta a tutti gli Stati membri.

2. La Regione Puglia, per la sua collocazione geografica, è l’unica regione italiana che partecipa ad attività di CTE sia nell’area balcanica sia in quella mediterranea. Ciò in virtù dell’art. 9 del suo Statuto, secondo cui essa “opera nel quadro dei principi e delle norme dell’Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche [dell’UE] regionali, cooperando con le Regioni d’Europa e sostenendo opportuni e più ampi processi d’integrazione, nel rispetto delle diverse culture”. Vale la pena ricordare che la stipulazione di accordi tra regioni europee nel quadro dei programmi europei di cooperazione territoriale “non travalica i limiti imposti dalla Costituzione in materia di politica estera riservata allo Stato, trattandosi di [atti] chiaramente e strettamente finalizzati a dare attuazione” a simili programmi (sentenza della Corte costituzionale del 22 luglio 2004, n. 258).

Quanto alla cooperazione transfrontaliera (*cross-border cooperation* o CBC), nella programmazione 2007-2013 ha assunto particolare rilevanza il *Programma Grecia-Italia 2007-2013*, che interessava le regioni della Grecia Occidentale, delle Isole Ioniche, dell’Epiro, la Regione Puglia e alcuni territori adiacenti. Il Pro-

gramma aveva l’obiettivo generale di rafforzare la competitività e la coesione territoriale dei territori coinvolti attraverso più stretti legami tra entrambe le sponde dell’area marittima. Gli obiettivi specifici consistevano nel rafforzamento di competitività e innovazione dei sistemi economici dell’area; nel miglioramento dell’accessibilità dell’area di programma a reti e servizi al fine di aumentare la competitività dei sistemi economici nello spazio mediterraneo allargato; e nel miglioramento della qualità della vita, nella difesa e gestione efficace dell’ambiente e nell’aumento della coesione sociale e culturale. Merita ricordare anche il *Programma CBC IPA-Adriatico*, per il rafforzamento dello sviluppo sostenibile dell’area adriatica mediante una strategia concordata tra i territori eleggibili (Italia, Slovenia, Grecia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Albania e, in parte, Serbia). Le tre priorità tematiche riguardavano la cooperazione economica, sociale e istituzionale, lo sviluppo delle risorse naturali e culturali (compresa la prevenzione dei rischi) e quella dell’accessibilità e delle reti. In questo quadro, l’Ente pugliese è stato titolare del Progetto strategico “Energia”. Un cenno va fatto, poi, al *Programma CBC ENPI-MED* che promuoveva la cooperazione armoniosa e sostenibile nel bacino del Mediterraneo: la Regione Puglia ha assunto la presidenza del suo Comitato nazionale, essendo anche membro del Comitato di sorveglianza e *Contact Point* nazionale. La cooperazione transnazionale nel periodo 2007-2013 ha visto l’Ente regionale pugliese partecipare al *Programma MED*, che si occupava di aumentare la competitività dei territori coinvolti nei settori dell’innovazione territoriale, della protezione dell’ambiente, dello sviluppo territoriale sostenibile, della mobilità e accessibilità, e dello sviluppo policentrico ed integrato; e al *Programma SEE - Europa Sud Orientale*, orientato al miglioramento del processo di integrazione territoriale, economica e sociale dell’area di riferimento.

Infine, nell’ambito della cooperazione interregionale, la Regione Puglia è stata coinvolta nel *Programma INTERREG*

IV C, relativo al miglioramento dell'efficacia delle politiche di sviluppo regionali europee, alla modernizzazione economica e all'aumento della competitività dell'UE; nel *Programma UR-BACT II*, diretto a migliorare l'efficacia delle politiche di sviluppo urbano sostenibile; nel *Programma INTERACT* finalizzato alla creazione di reti di comunicazione per le informazioni nell'ambito dell'Interreg e alla costruzione delle cornici in cui tali informazioni si sviluppano e si integrano; nonché nel *Programma ESPON 2013*, che aveva l'obiettivo di fornire ai decisori politici gli elementi per la formulazione delle politiche UE.

3. Anche nel periodo 2014-2020, la Regione Puglia è coinvolta in programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. Tra quelli del primo tipo, si ricorda anzitutto il rinnovato *Programma CBC Grecia-Italia 2014-2020*, il cui obiettivo generale dello sviluppo dei territori di Puglia e Grecia non cambia granché rispetto al passato. I tre macro-obiettivi riguardano la competitività e l'innovazione delle PMI (progetti congiunti focalizzati su innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico, integrazione dei *cluster*, ICT, *business*), la protezione e la valorizzazione dell'ambiente (sostegno dell'attrattività territoriale; valorizzazione dell'ambiente per lo sviluppo turistico; difesa della biodiversità; lotta all'erosione costiera ed all'inquinamento marino; protezione degli ecosistemi marini; gestione sostenibile delle risorse naturali) nonché i trasporti e la mobilità transfrontaliera sostenibile (utilizzo di energie alternative e soluzioni *green* nei trasporti; investimenti nei settori del trasporto aereo, navale e mobilità urbana sostenibile; soluzioni ICT per favorire il traffico merci e persone; miglioramento dell'accessibilità e riduzione delle barriere architettoniche). Rileva anche il *Programma INTERREG ENI CBC Mediterraneo*, evoluzione del CBC ENPI-MED, il quale intende promuovere lo sviluppo economico-sociale e orientare sfide comuni per l'ambiente dei Paesi UE e terzi coinvolti: per questo, i quattro temi principali su cui si sviluppano le azioni del programma si concentrano sulla competitività e lo sviluppo delle PMI; sul sostegno a istruzione, ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione; sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta alla povertà; e sulla tutela dell'ambiente, l'adattamento e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

Dal canto loro, i nuovi programmi transfrontalieri con la Croazia, l'Albania e il Montenegro riprendono e migliorano l'esperienza del vecchio Programma IPA-Adriatico. Il *Programma INTERREG CBC Italia-Croazia* ha l'obiettivo generale di accrescere la prosperità dell'area e sostenere le prospettive di crescita blu, stimolando i partenariati transfrontalieri a produrre cambiamenti tangibili: i quattro assi prioritari concernono l'innovazione blu, la sicurezza e la resilienza, l'ambiente e il patrimonio culturale, e il trasporto marittimo. Quanto al *Programma CBC IPA II Italia-Albania-Montenegro*, esso promuove lo sviluppo integrato e sostenibile di due regioni italiane (Puglia e Molise) e di due Paesi candidati all'adesione all'UE (Albania e Montenegro) e finanzia iniziative congiunte in settori quali la competitività delle PMI, la *blue economy*, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, i nuovi prodotti e gli itinerari turistici integrati, la prevenzione dei rischi ambientali, l'adattamento al cambiamento climatico e le energie rinnovabili, nonché il potenziamento delle infrastrutture e delle interconnessioni transfrontaliere di trasporto aereo e marittimo.

Nella quadro della cooperazione transnazionale, la Regione Puglia partecipa al *Programma INTERREG MED 2014/2020* che interessa 57 regioni di 10 Stati UE e 3 Paesi candidati prospicienti il Mediterraneo. Il programma si propone di promuovere la crescita sostenibile nell'area mediterranea mediante il rafforzamento di idee e pratiche innovative, l'uso ragionevole delle risorse e l'integrazione sociale attraverso una cooperazione integrata e centrata sul territorio: esso si sviluppa su quattro assi di intervento dedicati rispettivamente alla promozione delle capacità di innovazione per la crescita intelligente e sostenibile; all'incentivazione delle strategie a bassa emissione di carbonio e all'efficacia energetica nelle città, nelle isole e nei territori remoti; alla protezione e promozione delle risorse naturali e cul-

turali dell'area; e al rafforzamento della *governance* mediterranea. Vi è poi il *Programma INTERREG ADRION 2014-2020*, approvato dalla Commissione europea il 20 ottobre 2015, che si occupa di favorire l'innovazione della *governance* e l'integrazione tra quattro Stati UE (Italia, Slovenia, Croazia e Grecia) e quattro Paesi terzi (Albania, Serbia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina), promuovendo la coesione economica, sociale e territoriale dell'area considerata: questo programma da 118 milioni di euro è strutturalmente idoneo a fornire sostegno finanziario ai progetti di CTE presentati nell'ambito dei quattro pilastri della strategia macroregionale adriatico-ionica (v. *infra*).

Le iniziative di cooperazione della Regione Puglia sulla più ampia scala interregionale si sviluppano, in primo luogo, attraverso il *Programma INTERREG Europe*, che intende promuovere lo scambio di esperienze e l'apprendimento delle politiche fra attori europei di rilevanza regionale mediante il miglioramento delle politiche di sviluppo regionale, dei programmi di investimento e di altri programmi di CTE: esso si rivolge ai 28 Stati UE, alla Svizzera e alla Norvegia, fornendo un aiuto per rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; promuovere la competitività delle PMI; sostenere le economie a ridotta produzione di anidride carbonica; preservare l'ambiente e incentivare un uso efficiente delle risorse. In secondo luogo, quale prosecuzione della precedente programmazione, vanno ricordati il *Programma Urbact III 2014/2020* (rivolto allo scambio e all'apprendimento per la promozione dello sviluppo urbano sostenibile, cui partecipano gli stessi Paesi del Programma INTERREG Europe) e il *Programma ESPON 2020* diretto a consolidare una rete di osservazione territoriale e a sviluppare la conoscenza territoriale transeuropea in vista del suo utilizzo per l'elaborazione delle pertinenti politiche.

4. Un cenno a parte merita la partecipazione della Regione Puglia alla Strategia per la regione adriatica e ionica (*EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region* o EUSAIR), una delle quattro strategie macroregionali adottate dall'UE, che promuove la prosperità e l'integrazione tra Paesi UE e terzi che si affacciano sui mari Adriatico e Ionio. L'EUSAIR interessa da vicino la Puglia perché il suo territorio si affaccia sia sull'Adriatico che sullo Ionio, e dunque è "naturalmente" interessato da azioni e progetti intrapresi nel quadro della strategia: per tale ragione, l'Ente regionale è stato coinvolto nel processo di creazione della strategia e ora concorre alla sua attuazione.

L'UE ha avviato le strategie macroregionali per fornire una risposta coordinata a problemi che possono essere gestiti meglio insieme che separatamente, mirando a evitare la dispersione delle risorse per concentrarle nella risoluzione di alcune problematiche comuni ai territori di più Stati. La prima strategia è stata quella per la regione del mar Baltico (EUSBSR), adottata nel 2009 per affrontare collettivamente il problema del degrado ambientale di quel bacino. Successivamente sono state avviate la strategia per la regione danubiana (EUSDR) nel giugno 2011, l'EUSAIR nel giugno 2014 e quella per la regione alpina (EUSALP) nel luglio 2015. Sono in fase di studio strategie per l'arco atlantico, per il Mediterraneo, per il mare del Nord, per la regione dei Carpazi e per il mar Nero.

All'art. 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, la strategia macroregionale viene definita come "un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi SIE tra gli altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale".

Le macroregioni sono fondate sul criterio della *funzionalità*: esse si propongono, infatti, di integrare gli sforzi delle autorità statali e sub-statali verso iniziative comuni in determinati macro-settori ("pilastri" od "obiettivi") la cui dimensione può variare in considerazione dei problemi da risolvere, della zona geografica, delle risorse a disposizione e dei soggetti partecipanti. Queste nuove forme di CTE seguono la c.d. *regola dei tre*

no, in quanto non devono comportare nuovi fondi (bastando i fondi europei e nazionali esistenti, da coordinare sinergicamente), nuova normativa (essendo sufficiente una comunicazione della Commissione e il corrispondente Piano d'azione) o nuove istituzioni (risultando idonea la più semplice collaborazione tra gli attori pubblici e privati). Non rileva neanche l'appartenenza o meno degli enti coinvolti all'UE, potendo partecipare alle macroregioni anche i Paesi terzi interessati dalle problematiche comuni.

Venendo all'EUSAIR, essa copre una rilevante area marina, costiera e terrestre situata attorno al bacino dei mari Adriatico e Ionio. Ne fanno parte quattro Stati UE (Italia, Slovenia, Croazia e Grecia) e quattro Paesi terzi (Albania, Serbia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina). Nonostante tali Paesi abbiano livelli di sviluppo socio-economico profondamente diversi tra loro, l'area racchiude sfide e opportunità comuni che necessitano di risposte altrettanto comuni. L'elaborazione del documento strategico dell'EUSAIR e del relativo Piano d'azione ha registrato il coinvolgimento della Commissione (in funzione di coordinatore) e degli otto Stati promotori attraverso i Punti di contatto nazionali, i *Focal Point* di settore e gli enti regionali nei Paesi a ordinamento regionale. A tal fine, le Regioni italiane interessate (Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Veneto) hanno costituito il 24 luglio 2013, in seno alla Conferenza Regioni-Province autonome, il *Gruppo di lavoro EUSAIR/Italia*, coordinato dalla Regione Marche e strutturato attorno a sei tavoli tematici: alla Regione Puglia è stato affidata la tematica riguardante l'incremento dell'attrattività regionale.

L'*obiettivo generale* di EUSAIR è quello di assicurare il benessere economico e sociale della macroregione attraverso la crescita economica, l'incremento dei posti di lavoro e il miglioramento delle capacità attrattive, competitive e connettive, al contempo preservando l'ambiente e l'equilibrio degli ecosistemi costieri e marini. Di conseguenza l'EUSAIR concentra l'intervento dei Paesi partecipanti e degli altri soggetti pubblici e privati su quattro "pilastri" (economia blu, reti di trasporto ed energia, qualità ambientale, turismo sostenibile) e due aspetti trasversali (sviluppo delle capacità anche comunicative, ricerca e innovazione per il lavoro, la crescita e la competitività). Ognuno dei quattro pilastri, arricchito dagli aspetti trasversali, si articola in più tematiche, in azioni indicative per tematica e, infine, in possibili progetti coerenti con ciascuna azione.

Il primo pilastro concerne la *crescita blu* ed è coordinato da Grecia e Montenegro. Esso ha lo scopo di promuovere lo sviluppo marittimo innovativo dell'area adriatico-ionica, in modo da incentivare la crescita economica sostenibile, la creazione di posti di lavoro e le opportunità imprenditoriali nell'economia blu. Il pilastro comprende le tre tematiche delle tecnologie blu, delle attività di pesca e acquacoltura e della *governance* e servizi marini e marittimi. Il secondo pilastro, coordinato da Italia e Serbia, si propone di *connettere la regione*, incrementando l'interconnessione delle reti di trasporto ed energetiche sia nel territorio macroregionale sia con il resto dell'Europa. Le relative tematiche riguardano il trasporto marittimo, le connessioni intermodali con l'entroterra e le reti energetiche. Il terzo pilastro, coordinato da Slovenia e Bosnia-Erzegovina, affronta il tema della *qualità ambientale* al fine di migliorare le condizioni degli ecosistemi marini e costieri, ridurre l'inquinamento marino, compensare l'impermeabilizzazione del suolo, abbattere l'inquinamento dell'aria e sostenere la biodiversità. Questo terzo pilastro comprende le due tematiche della tutela dell'ambiente marino a fronte sia delle minacce alla biodiversità sia dell'inquinamento marino e degli habitat terrestri transnazionali e la biodiversità. Il quarto e ultimo pilastro, coordinato da Croazia e Albania, riguarda il *turismo sostenibile* e ha la finalità di stimolare forme di turismo innovativo, sostenibile, responsabile e di qualità nell'intera macroregione. Le tematiche riguardano l'offerta diversificata di prodotti e servizi turistici e la gestione del turismo sostenibile e responsabile.

Per dare attuazione ai pilastri, l'EUSAIR può sfruttare risorse europee e nazionali. Quanto alle prime, si ricordano i fondi SIE

della programmazione 2014-2020 e quelli derivanti dallo Strumento di assistenza preadesione (IPA) 2014-2020: tra questi, il summenzionato Programma ADRION. Possono essere utilizzati anche alcuni fondi a gestione diretta della Commissione, quelli per gli investimenti nei Balcani occidentali, quelli provenienti dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali, e le risorse del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), istituito dalla Commissione nell'ambito della BEI e operativo dall'autunno del 2015. Le risorse nazionali possono essere messe a disposizione sia mediante provvedimenti *ad hoc* sia nel quadro del cofinanziamento dei fondi SIE. Si noti che l'EUSAIR è stata integrata negli Accordi di partenariato e nei Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) stipulati tra la Commissione, i quattro Paesi UE partecipanti alla strategia e le loro autorità regionali: l'Accordo di partenariato con Italia (adottato dalla Commissione il 29 ottobre 2014) contiene una specifica tabella di correlazione tra le azioni in esso previste e quelle dell'EUSAIR, e anche il POR Puglia 2014-2020 (approvato dalla Commissione il 13 agosto 2015) individua negli Assi, negli Obiettivi specifici e nelle corrispondenti azioni gli elementi di coerenza e integrazione con il Piano d'azione EUSAIR.

La *governance* dell'EUSAIR si articola sui tre livelli politico, di coordinamento e operativo/gestionale. Il *livello politico*, comune a tutte le strategie macroregionali, vede la *Commissione europea* assumere un ruolo di direzione strategica con l'ausilio del *Gruppo ad Alto Livello* (composto dai 28 Stati UE e dai Paesi terzi coinvolti). Il *livello di coordinamento* è affidato al *Consiglio direttivo* che svolge la funzione di coordinare i lavori attraverso la guida dell'EUSAIR: esso è presieduto dal Paese che presiede *pro tempore* l'Iniziativa Adriatico-Ionica e da un rappresentante della DG Regio della Commissione; ne fanno parte i *Coordinatori nazionali* dei Paesi partecipanti, i *Coordinatori di pilastro* (due Paesi per pilastro), i rappresentanti delle DG della Commissione di volta in volta interessate, un rappresentante del Parlamento europeo, il Segretariato permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica, un rappresentante del Comitato delle Regioni accompagnato da uno del suo Gruppo interregionale adriatico-ionico, un rappresentante del Comitato economico e sociale europeo, l'Autorità di gestione del programma ADRION e l'autorità responsabile per l'*EUSAIR Facility Point* nell'ambito di quest'ultimo programma. Infine, il *livello operativo/gestionale* è composto dai *Gruppi direttivi tematici*, uno per ogni pilastro. Questi si occupano di individuare azioni e progetti, di identificarne le fonti di finanziamento e di monitorarne l'attuazione. Ogni Gruppo è presieduto, per i primi tre anni, dai Coordinatori di pilastro e ne fanno parte i rappresentanti delle amministrazioni centrali (ed eventualmente regionali) dei Paesi partecipanti, i rappresentanti delle DG della Commissione interessate, nonché quelli di organizzazioni di cooperazione regionale e istituzioni finanziarie internazionali. In Italia, una decisione del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) ha creato, nel febbraio 2015, una *Cabina di regia nazionale* coordinata dal Ministero degli Esteri, dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e dal Dipartimento per le politiche europee, con il compito di individuare le proposte italiane da sottoporre al Consiglio direttivo EUSAIR. Dal canto loro, le Regioni italiane interessate hanno deciso di proseguire l'esperienza avviata nella fase di predisposizione dell'EUSAIR animando il *Gruppo EUSAIR/Italia*: la presidenza è stata affidata alla Regione Marche che si relaziona con la Cabina di regia, con i ministeri competenti per materia e con il Gruppo interregionale adriatico-ionico del Comitato delle Regioni. Si è replicata la suddivisione in pilastri già adottata nella *governance* della strategia, mediante l'individuazione di otto Regioni che, a coppie, si occupano del coordinamento del lavoro degli altri enti omologhi in ciascuna delle quattro macro-aree: Veneto e Molise coordinano le tematiche del primo pilastro (crescita blu), Friuli-Venezia Giulia e Abruzzo quelle del secondo pilastro (connettere la regione), Emilia-Romagna e Umbria quelle del terzo pilastro (qualità ambientale) e, infine, Puglia e Sicilia quelle del quarto pilastro (turismo sostenibile).

La risposta dell'UE al TERRORISMO e l'ECTC

di MICAELA LASTILLA*

* Dottoranda in Principi giuridici ed istituzioni
fra mercati globali e diritti fondamentali,
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

L'intensificarsi delle azioni terroristiche perpetrate ad opera dell'Isis (*Islamic State of Iraq and Al-Sham*) in tutto il mondo, e che mai come negli ultimi mesi hanno colpito il cuore dell'Europa, ha condotto le istituzioni dell'Unione a elaborare una reazione rapida ed efficace, che miri a rispondere alla minaccia terroristica costante con un approccio preventivo più incisivo e globale.

La necessità di una risposta al terrorismo da parte dell'Unione è rivelata in termini percentuali da una recente indagine di Eurobarometro, in base alla quale il 49% dei cittadini europei, e ben

nali di contrasto, l'Agenda abbraccia i settori ritenuti strategici individuando quali obiettivi prioritari: la prevenzione del terrorismo, la lotta alla radicalizzazione e la lotta alla criminalità organizzata (in particolare, quella informatica). A fronte dei tragici attacchi terroristici di Parigi del 13 novembre scorso, le azioni in cui si concretano i propositi contenuti nell'Agenda europea sulla sicurezza hanno subito una notevole accelerazione sul piano operativo.

In particolare, tra le azioni recentemente realizzate figura il potenziamento del ruolo di Europol, l'agenzia di coordinamento delle polizie nazionali operativa dal 1° luglio 1999, tramite l'istituzione del Centro antiterrorismo europeo (ECTC – *European Counter Terrorism Center*), finalizzato ad aiutare l'agenzia dell'UE a intensificare il sostegno alle autorità di contrasto nazionali.

Il 20 novembre 2015, all'indomani delle stragi di Parigi, il Consiglio "Giustizia e Affari interni", riunitosi a Bruxelles in via straordinaria, ha approvato la base giuridica per l'istitu-

zione del nuovo Centro antiterrorismo europeo, incardinato nella struttura di Europol. In occasione del Consiglio informale dei Ministri della giustizia e degli affari interni di Amsterdam del 26 gennaio 2016, è stato annunciato l'avvio del Centro presso Europol. Tale novità è collocata al centro della risposta dell'UE alla minaccia terroristica, e non a caso è stata definita dal Commissario europeo per la migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, "la maggiore opportunità strategica dell'Unione per rendere più efficaci gli sforzi collettivi nella lotta al terrorismo".

L'ECTC si basa sull'implementazione del metodo della cooperazione operativa tra le autorità di polizia degli Stati membri e le agenzie dell'Unione europea. In particolare, il Centro si risolve in una piattaforma che consente agli Stati

membri di rafforzare la condivisione delle informazioni e la cooperazione operativa riguardo alle attività di monitoraggio e d'indagine relative ai combattenti terroristi stranieri, al traffico di armi da fuoco illegali, al finanziamento del terrorismo e alla propaganda estremista *online*.

La direzione dell'ECTC è stata affidata a Manuel Navarrete Paniagua, ex ufficiale della Guardia civile spagnola con un'ampia esperienza nella lotta al terrorismo, precedentemente a capo dell'Unità antiterrorismo di Europol. Lo *staff* del nuovo Centro, che è parte integrante del "Dipartimento Operazioni" di Europol, è attualmente composto da 39 unità e da 5 esperti nazionali distaccati; infatti, come previsto nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sulla lotta al terrorismo il 20 novembre 2015, all'interno dell'ECTC è operativa un'unità rafforzata di supporto alle indagini transfrontaliere, in grado di fornire un supporto rapido e globale alle indagini su gravi attentati terroristici nell'UE, costituita da esperti antiterrorismo distaccati dagli Stati membri presso l'ECTC. Anche Eurojust dovrebbe partecipare alla costituzione di tale unità speciale tramite invio di esperti distaccati.

È previsto che l'ECTC operi in sinergia con altri centri operativi, tra i quali il Centro europeo del Cyber crimine (EC3), il cui metodo di lavoro ha prodotto risultati particolarmente positivi ed è pertanto ritenuto un modello anche per il nuovo Centro.

Uno dei compiti attribuiti all'ECTC è, come accennato, quello di favorire lo scambio tra i Paesi membri di informazioni relative al finanziamento del terrorismo. Tale obiettivo, oggetto dello specifico programma *Terrorist Finance Tracking Programme* (TFTP), viene rafforzato dal 1° gennaio 2016 grazie all'incorporazione in Europol di FIU.net., *network* decentralizzato delle Unità di informazione finanziaria degli Stati membri UE (*European Union Member*



il 55% di quelli italiani, ritiene il terrorismo il principale problema per la sicurezza nell'UE rispetto al 33% di appena due anni fa.

Per far fronte a tale allarmante percezione di pericolo, la Commissione Juncker ha tracciato le priorità di intervento dell'Unione, adottando l'Agenda europea sulla sicurezza per il periodo 2015-2020, COM(2015)185, del 28 aprile 2015.

Infatti, sebbene della sicurezza interna siano responsabili in primo luogo gli Stati membri, le recenti minacce appaiono sempre più transfrontaliere, tali da richiedere un "valore aggiunto" conferito da un'azione di sostegno più intensa dell'Unione europea. Pertanto, nella consapevolezza dell'importante ruolo giocato da una più efficace sinergia e cooperazione tra Stati membri, istituzioni UE, agenzie UE e autorità nazio-

States Financial Intelligence Units – FIUs). L'obiettivo di tale rete è favorire lo scambio sicuro di informazioni relative a transazioni finanziarie transfrontaliere e supportare le autorità degli Stati membri nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La recente incorporazione di FIU in Europol, finalizzata a creare maggiore sinergia tra le unità di *intelligence* finanziaria e criminale degli Stati membri, si affianca a un'ulteriore misura antiriciclaggio adottata dall'Unione: la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Quanto all'allarmante fenomeno della propaganda terroristica *online*, poi, è previsto che il Centro europeo antiterrorismo sia coadiuvato nella sua attività di contrasto da una specifica unità addetta alle segnalazioni in rete, la *European Union Internet Referral Unit* (EU IRU) operativa presso l'Europol dal 1° luglio 2015 e attualmente parte integrante dell'ECTC. La finalità ultima è quella di condividere e coordinare tra Stati membri l'identificazione dei terroristi che operano *online*, fornendo un supporto alle autorità nazionali tramite analisi operative e strategiche per l'identificazione e la rimozione dei contenuti violenti presenti in rete.

Tra gli altri strumenti previsti nella citata Agenda e predisposti dall'Unione in materia, rileva il pacchetto di misure adottate dalla Commissione il 18 novembre 2015 al fine di sostenere gli Stati membri nella tutela dei cittadini tramite un più intenso controllo dell'accesso alle armi. Tali misure mirano a rendere più difficile l'acquisto di armi da fuoco nell'Unione, a tracciare le armi da fuoco detenute legalmente in modo più efficace e a garantire che quelle disattivate siano rese inutilizzabili. In tal modo, come auspicato dal Presidente Juncker, si scongiurerà il pericolo che le armi cadano nelle mani dei terroristi.

In particolare, la Commissione ha presentato la proposta di direttiva, COM(2015)750 final, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nonché nella proposta di un regolamento di esecuzione che stabilisca standard minimi comuni per la disattivazione delle armi da fuoco. Quest'ultima misura ha il fine di ostacolare la riattivazione o il riassetto illegali di armi disattivate.

Il 2 dicembre 2015 la Commissione europea è nuovamente intervenuta sul tema, presentando la proposta di direttiva, COM(2015)625 final, sulla lotta contro il terrorismo, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI, nonché un piano d'azione per contrastare la detenzione di armi ed esplosivi da parte dei terroristi, a completamento delle misure adottate il 18 novembre 2015.

Con questa proposta di direttiva, la Commissione mira a rafforzare la risposta penale alla minaccia rappresentata dai *foreign fighters*, colpendo “non solo chi commette le atrocità terroristiche”, come sottolineato dal Commissario Avramopoulos, “ma anche coloro che vi contribuiscono con viaggi, finanziamenti o supporto”.

In sostanza, la proposta di direttiva contiene definizioni comuni dei reati di terrorismo, qualificando come “reato” le azioni preparatorie di addestramento, i viaggi sia in UE sia all'estero per scopi terroristici, il finanziamento, l'organizzazione e la facilitazione di tali viaggi, anche tramite supporto logistico e materiale, nonché il concorso, l'istigazione e il tentativo di reati terroristici. Inoltre, colma alcune lacune presenti nella direttiva sui diritti delle vittime 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, garantendo a tutte le vittime di terrorismo l'accesso ai servizi di assistenza professionale e alle informazioni sui loro diritti ovunque si trovino nell'Unione europea. La proposta, infine, intende recepire nel diritto europeo le norme della risoluzione 2178(2014) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relativa ai combattenti stranieri, il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la

prevenzione del terrorismo e le raccomandazioni della task force “Azione finanziaria” sul finanziamento del terrorismo.

Il piano d'azione per il contrasto alla detenzione di armi ed esplosivi da parte di criminali e terroristi, invece, completa le misure adottate il 18 novembre 2014 in tema di rafforzamento dei controlli sull'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco. L'obiettivo di tale piano è quello di bloccare i contatti tra i terroristi e i trafficanti di armi ed esplosivi nell'Unione e nelle regioni circostanti, migliorando l'individuazione, la ricerca e il sequestro di armi usate per fini terroristici. Sotto il profilo interno, con il piano d'azione la Commissione sollecita gli Stati a istituire punti nazionali di contatto interconnessi, combinando balistica e *intelligence* criminale, e a inserire i dati sulle armi da fuoco ricercate nel Sistema di informazione Schengen (SIS II) e nel sistema iARMS di Interpol (Organizzazione internazionale della polizia criminale). A livello esterno, per contrastare l'importazione illegale di armi, il piano prevede il rafforzamento della cooperazione con i Paesi terzi, con particolare riguardo ai Balcani occidentali, al Medio Oriente, all'Africa settentrionale, alla Turchia e all'Ucraina, nonché alla Lega araba. Particolare attenzione viene dedicata dal piano d'azione alla lotta al traffico di armi *online*, di cui è responsabile la già citata unità EU IRU.

Oltre agli strumenti appena descritti, un'ulteriore proposta, già prevista nell'Agenda e avanzata dalla Commissione il 19 gennaio 2016, consiste nell'aggiornamento del Sistema europeo di informazioni sui casellari giudiziari (ECRIS – *European Criminal Records Information System*). Tale sistema è stato costituito nell'aprile 2012 sulla base della decisione quadro 2009/315/GAI e della decisione 2009/316/GAI, adottate dal Consiglio per facilitare lo scambio elettronico di informazioni relative alle condanne penali emesse nei vari Stati membri a carico di soggetti sottoposti a procedimenti penali.

Ciò detto, la proposta di direttiva, COM(2016)7 def., prevede che il sistema ECRIS venga aggiornato con dati di cittadini non più esclusivamente di Stati membri UE, ma anche di Paesi terzi. In tal modo si taglierebbero i costi e i tempi connessi all'invio di richieste ECRIS da parte delle autorità nazionali a tutti gli Stati membri per avere notizie sui precedenti penali dei cittadini non UE, rafforzando pertanto la cooperazione giudiziaria nell'Unione. Peraltro, oltre ad agevolare lo scambio tra gli Stati membri di estratti dei casellari giudiziari indipendentemente dalla cittadinanza dell'indagato o del condannato, l'aggiornamento di ECRIS potenzierebbe anche il contrasto all'uso delle false identità, di cui spesso si avvalgono le reti terroristiche. La proposta in questione ha già avuto riscontro positivo nel Consiglio “Giustizia e Affari interni” del 26 gennaio 2016, e qualora adottata, rappresenterebbe un ulteriore passo verso la realizzazione di un'Unione più sicura.

AMMINISTRAZIONE

Via D. Nicolai, 39
70122 Bari
Tel. 080 5214220
Fax 080 5234777
www.cacuccieditore.it
info@cacucci.it



CACUCCI
EDITORE
BARI

LIBRERIE

via Cairoli 140 70122
BARI Tel. 080 5212550
Fax 080 5219471
via S. Matarrese 2/D
70124 BARI
Telfax 080 5617175

LO STATO E LE PROSPETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

SETTE DOMANDE AI CITTADINI

consultazione pubblica *online*



Il 12 febbraio 2016 si è aperta la consultazione pubblica su “Lo stato e le prospettive dell’Unione europea”, promossa dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini. Alla consultazione, che durerà 3 mesi, si può partecipare attraverso il sito istituzionale della Camera dei deputati (www.camera.it) dalla sezione dedicata alla Presidente, oppure con il *link* diretto alla piattaforma digitale CitizensTalk (www.civici.eu/camera), messa a disposizione in modo gratuito dagli sviluppatori e dall’associazione MediaCivici.

La consultazione ha l’obiettivo di raccogliere proposte e suggerimenti per un’Unione europea più vicina ai cittadini. Essa si basa su di un questionario, composto da sette domande, predisposto in stretta collaborazione con l’Istituto nazionale di statistica – ISTAT, in cui si chiede ai cittadini di esprimere la propria opinione sui risultati raggiunti, sulle attuali carenze, sull’assetto istituzionale e soprattutto sulle prospettive future dell’Unione. I temi oggetto della consultazione pubblica riguardano sia i vantaggi sia gli svantaggi che l’appartenenza all’Unione europea ha portato ai cittadini. I sette quesiti riprendono i temi oggetto della Dichiarazione “Più integrazione europea: la strada da percorrere”, documento sottoscritto il 14 settembre 2015 a Montecitorio dai Presidenti delle Camere basse di Italia, Francia, Germania e del Parlamento del Lussemburgo e poi firmato dai Presidenti delle assemblee parlamentari di altri sette Stati membri dell’UE.

Nel questionario sono formulate le seguenti domande a risposta multipla: a) quali sono i benefici più importanti che l’Unione europea ha assicurato ai suoi cittadini? (tra le possibili risposte sono indicate: pace e stabilità, libera circolazione di persone e merci, moneta unica, Erasmus, tutela dei consumatori e dell’ambiente); b) in quali settori l’intervento dell’Unione europea è apparso inadeguato? (tra le possibili risposte si indicano: migrazione, lotta alla povertà, riduzione dei divari di sviluppo, sostegno alla crescita); c) si chiede, inoltre, per quali settori (tra quelli successivamente elencati nel questionario), l’UE dovrebbe poter essere più incisiva ed unitaria?; d) come l’Unione europea dovrebbe rendere più efficace la sua azione, a fronte delle grandi sfide globali?; e) si considera procedere ad un rafforzamento della cittadinanza europea?; f) per uscire dall’attuale momento di crisi, l’Unione dovrebbe cambiare il proprio assetto istituzionale?; g) infine, il questionario si chiude con la possibilità di fornire ulteriori proposte o suggerimenti liberi per avvicinare l’Unione europea ai cittadini.

La consultazione *online* sarà disponibile sino al **9 maggio 2016**. Al termine della consultazione le risposte dei cittadini saranno analizzate da un comitato di saggi e gli esiti saranno resi pubblici.

I risultati della consultazione saranno presentati il 22-24 maggio alla Conferenza dei presidenti dei Parlamenti UE convocata a Lussemburgo.





La PESC alla prova degli **ATTENTATI** di **PARIGI**

APPROFONDIMENTI

di **FRANCESCO EMANUELE CELENTANO** *

* Dottorando in Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

1. Gli attentati terroristici che hanno colpito la Francia il 13 novembre 2015, definiti dal Presidente della Repubblica Hollande “un atto di guerra” a tutti gli effetti, hanno determinato l’avvio di un dibattito, in sede europea, circa la collaborazione in materia di difesa comune e reciproca assistenza. Gli autori degli attacchi, come spesso avviene negli ultimi tempi in caso di terrorismo di matrice islamica, afferiscono a cellule appartenenti al sedicente Stato Islamico nate e proliferate, però, nell’Europa centro-occidentale.

La reazione della comunità internazionale in seguito ai fatti di Parigi non si è fatta attendere e il 20 novembre 2015 con la risoluzione 2249(2015), il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di cui la Francia è membro permanente con diritto di veto, ha condannato gli attentati di Parigi e quelli precedenti che hanno colpito la Turchia, l’Algeria, l’Egitto e il Libano, tutti, motiva il provvedimento, “perpetrated by ISIL” già definito in precedenza, in ultimo con la risoluzione 2199(2015), “a global and unprecedented threat to international peace and security”.

Non è mancato, tra gli altri, un intervento del Segretario generale della NATO, Jens Stolterberg, che, con un comunicato stampa del 20 novembre, riprendendo il discorso parlamentare di Hollande, ha condannato gli attacchi rimarcando che “Terrorism will never defeat democracy”. Ancora un’ottica di scontro culturale, quindi, senza riferimenti ad una guerra che rischierebbe il riconoscimento, *de facto*, di ISIS quale Stato e delle consequenziali implicazioni giuridiche previste dall’art. 5 del Trattato NATO, sottoscritto il 4 aprile 1949, secondo cui in caso di attacco armato avverso uno dei Paesi membri, tutti gli altri, nel rispetto del diritto di legittima difesa individuale o collettiva previsto dall’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, saranno tenuti ad intervenire.

2. Partendo da questi presupposti, il giorno seguente agli attacchi, la reazione

del Governo socialista francese è stata fin da subito decisa. Davanti al Parlamento, riunito straordinariamente in seduta comune a Versailles, il Presidente Hollande ha comunicato che il Ministro della difesa Le Drian era stato incaricato di chiedere un supporto ai *partner* europei in ottemperanza all’art. 42, par. 7, TUE, in virtù del quale gli Stati membri sono tenuti a prestare aiuto e assistenza a chi di loro sia oggetto di un’aggressione armata sul proprio territorio nel rispetto, applicato in generale all’intero sistema di sicurezza comune europea, di quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite e senza pregiudicare gli obblighi derivanti, per gli Stati membri, dall’appartenenza alla NATO che resta, continua l’articolo, “il fondamento della loro difesa collettiva”.

La c.d. clausola di difesa reciproca, invocata in sede europea dal Governo di Parigi, è stata discussa, il 17 novembre 2015, dal Consiglio affari esteri, in composizione ministri della difesa, durante il quale, sotto la guida dell’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, i ministri della difesa dei 28, all’unanimità, hanno aderito alla richiesta francese di sostegno. Con un comunicato diramato al termine della sessione di lavoro, i componenti del Consiglio hanno reso noto che il supporto dei Paesi membri arriverà a seguito di incontri bilaterali con il Governo di Parigi nel pieno rispetto delle singole politiche di sicurezza nazionale e, in taluni casi, dello *status* di neutralità che caratterizza alcuni Stati dell’Unione. L’Italia, già occupata su più fronti a livello internazionale, si è detta disposta a implementare la propria presenza in missioni internazionali per



sopperire alle future necessità di diverso dispiegamento di militari francesi. Questa scelta, adottata anche dalla Germania, evita così un coinvolgimento diretto sul fronte della Siria e alleggerisce la Francia, attualmente impegnata militarmente su più fronti di guerra, specie in Africa e in particolare, in modo discutibile, a tutela delle proprie ex-colonie, tra cui Mali e Burkina Faso.

L’esito del Consiglio riprende, quindi, i principi basilari di collaborazione e mutua assistenza previsti non solo dall’art. 42 TUE, ma anche dall’art. 222 TFUE e, in aggiunta, dal succitato art. 5 del Trattato NATO. La differenza, in materia di esiti e obblighi giuridici, tra queste previsioni è, però, netta. Va ricordato, infatti, che l’art. 42, così come sottolineato dall’Alto rappresentante Mogherini a margine del Consiglio del 17 novembre, non necessita di decisioni formali ai fini della sua attuazione – la prima da quando è stato inserito nel diritto primario europeo – a differenza,

PESC

invece, delle altre citate disposizioni, che richiedono l'adozione di una decisione a maggioranza qualificata del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione dell'art. 222 e la premessa, *de facto*, di un'aggressione armata, equiparabile ad un atto di guerra da parte di uno Stato o di un agente esterno, per quanto concerne l'intervento NATO. Quest'ultima ipotesi appare, peraltro, secondo alcuni autori, più "pesante", politicamente e giuridicamente e, quindi, non del tutto adatta ai pur gravi accadimenti di Parigi, che non sembra possano determinare, almeno per ora, instabilità diffusa nell'intera regione dell'Atlantico settentrionale, pre-condizione necessaria ai fini dell'attivazione della clausola di mutua assistenza prevista dall'organizzazione.

Come premesso, le differenze tra le diverse previsioni sono di natura giuridica, per quanto attiene cause e modalità di attivazione, ma anche di natura sostanziale per quanto concerne i provvedimenti che ne conseguono. L'art. 222 TFUE, infatti, definito clausola di solidarietà, si applica a situazioni di calamità naturali o prodotte dall'uomo che abbiano colpito un Paese membro o di attentati terroristici, ma la norma è limitata al supporto dello Stato colpito da parte degli altri membri direttamente sul suo territorio nel caso di calamità o nel territorio dell'Unione ai fini della prevenzione di ulteriori attentati. La portata dell'articolo in esame, quindi, determina una limitazione in senso pratico dal punto di vista territoriale richiamando, tra l'altro, il meccanismo unionale di protezione civile, istituito con decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, espressamente chiamato a contribuire all'attuazione del suddetto articolo. Un intervento sul territorio francese non sembra, quindi, la soluzione più utile ai fini della politica di Parigi in materia di terrorismo che pare incentrata, invece, principalmente sul fronte del Medio Oriente con l'obiettivo di colpire la base dell'organizzazione terroristica ISIS evitando, così, il proliferare di nuovi combattenti francesi o in generale europei, che, addestrati in Siria o in Iraq, rientrano per colpire il proprio Paese d'origine. In tal senso è stato decisivo l'intervento delle Nazioni Unite che hanno ufficializzato l'esistenza di questo tipo di avversari "interni" con la risoluzione 2178(2014) del Consiglio di sicurezza, in cui tali attentatori vengono definiti *foreign terrorist fighters*: "individuals who travel to a State other than their States of residence or nationality for the purpose of the perpetration planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training". Il ricorso all'art. 42, par. 7, TUE da parte della Francia sembra, quindi, confacente al contesto politico e giuridico in cui i fatti si sono verificati considerato che il supporto di cui il Paese colpito necessita è di natura extra-unionale, legato agli accadimenti recenti in Siria e in Iraq, ai fini di una lotta al terrorismo che non batte alcuna bandiera nazionale, ma che pare colpire i Paesi più interventisti in materia di politica estera e militare, come appunto la Francia, impegnata su disparati fronti dall'Africa al Medio Oriente.

3. Appaiono rilevanti, anche con riguardo alle norme UE a tutela dei diritti umani e, in particolare, alla Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea, i provvedimenti assunti sul piano giuridico interno per contrastare il ripetersi di episodi simili e assicurare alla giustizia gli organizzatori e gli esecutori degli attacchi di Parigi. Il Governo, infatti, ha immediatamente proclamato lo stato d'emergenza, per la terza volta nella storia della Repubblica di Francia. Questo particolare regime giuridico di difesa, uno dei sette previsti dal *Code de la defense* promulgato con ordinanza del Presidente della Repubblica n. 2004/1374, del 20 dicembre 2004 e modificato con legge ordinaria nel 2005, è una misura straordinaria che assegna poteri speciali ai prefetti e permette di dichiarare il coprifuoco, interrompere la libera circolazione, impedire eventuali manifestazioni pubbliche e chiudere, se necessario, luoghi ricreativi. Tra l'altro è previsto il controllo dei mezzi d'informazione, perquisizioni da parte delle forze dell'ordine anche senza autorizzazione giudiziaria e la possibilità di requisire specifiche tipologie di armi in possesso dei cittadini. A questi strumenti straordinari si aggiunge, infine, la recente disposizione, approvata il 9 febbraio 2016 con un emendamento all'art. 2 della legge di riforma della Costituzione, con cui si prevede il principio generale di revoca della cittadinanza francese, disciplinato poi da una futura legge *ad hoc*, a coloro che siano condannati, in via definitiva, "per un crimine o un delitto che costituisca un attentato grave alla vita della nazione".

Alle luce di questa decisione governativa temporanea, prorogata per altri tre mesi come previsto dall'ordinamento francese con legge ordinaria e su proposta del Consiglio dei ministri, il Governo di Parigi ha comunicato in via precauzionale, il 24 novembre, al Segretario generale del Consiglio d'Europa l'intenzione di derogare ad alcuni articoli della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950. Tale possibilità, offerta dall'art. 15 della Convenzione, si è resa necessaria ai fini di una completa applicazione delle norme sullo stato d'emergenza che inequivocabilmente rischiano di ledere alcuni diritti dei cittadini francesi oggetto, appunto, anche di tutela da parte della CEDU. Condizione per ottenere tale deroga è che il pericolo pubblico minacci la vita della nazione e che le misure straordinarie introdotte siano proporzionali allo stesso senza violare, però, un nucleo inderogabile di diritti fondamentali previsti dal par. 2 dell'art. 15 e dai successivi protocolli aggiuntivi nn. 6, 7 e 13. Resta fermo che, sebbene la deroga risulti prevista dalla Convenzione e sia stata in passato considerata legittima dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sua giurisprudenza, in più occasioni favorevole alla definizione data dal singolo Stato al concetto di pericolo pubblico, lo scopo della CEDU rimane la tutela dei diritti fondamentali degli individui. Pare necessaria, pertanto, un'attenta riflessione circa l'utilità di derogare a diritti fondanti dei sistemi giuridici di tradizione democratica, specialmente alla luce della considerazione per cui il pericolo terroristico, sia pur attuato in taluni casi da cittadini dello Stato stesso, abbia origini fondamentalmente esterne che, come si è detto, hanno motivato, tra l'altro, il ricorso all'art. 42, par. 7, TUE piuttosto che all'art. 222 TFUE imponendo, tra i 28, un concreto dibattito circa l'attuale sistema PESC.

UNA PIATTAFORMA IN AIUTO DI CONSUMATORI E COMMERCANTI

La Commissione europea ha attivato una piattaforma per aiutare i consumatori e i commercianti a risolvere controversie derivanti da acquisti online. Si chiama ODR (online disputes resolution) ed è uno sportello unico dove i consumatori e gli operatori commerciali dell'Unione europea possono comporre vertenze derivanti da acquisti effettuati online nel proprio Paese o all'estero. Le controversie vengono inoltrate agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) collegati alla piattaforma, che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo rigorosi criteri di qualità e notificati

alla Commissione. L'ODR è facile da usare e accessibile da ogni tipo di dispositivo: per presentare un reclamo basta compilare un modulo in tre semplici tappe; offre altresì agli utenti la possibilità di condurre l'intera procedura online; infine, è multilingue e prevede un sistema di traduzione per le controversie tra soggetti di Paesi europei diversi. Attualmente sono collegati alla piattaforma circa 117 organismi per la risoluzione alternativa delle controversie di 17 Paesi dell'UE. La Commissione e gli Stati membri sono impegnati a raggiungere quanto prima la copertura di tutti i Paesi e settori.



Cacucci Editore
Via D. Nicolai, 39
70122 Bari
Tel. 080 5214220
www.cacuccieditore.it
info@cacucci.it

ISTITUZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

4ª edizione riveduta e aggiornata

Ugo Villani

CAPITOLO I ORIGINI, EVOLUZIONE E CARATTERI DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA

1. I primi movimenti europeisti – 2. Le organizzazioni europee del secondo dopoguerra – 3. La nascita della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) – 4. Il fallimento della Comunità europea di difesa (CED) e il rilancio del processo d'integrazione europea: la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) – 5. Il carattere "sopranazionale" delle Comunità europee: il parziale trasferimento di poteri legislativi – 6. *Segue*: il parziale trasferimento di poteri giudiziari e della sovranità monetaria – 7. L'allargamento dell'Unione europea – 8. Gli sviluppi dell'integrazione europea: in particolare, l'Atto unico europeo del 1986 – 9. Il Trattato di Maastricht del 1992 e la nascita dell'Unione europea (UE) – 10. Gli sviluppi successivi e il fallimento della "Costituzione europea" – 11. Il Trattato di Lisbona del 2007

CAPITOLO II OBIETTIVI, VALORI E PRINCIPI DELL'UNIONE EUROPEA

1. Gli obiettivi dell'Unione europea – 2. I valori fondanti dell'Unione europea – 3. *Segue*: il meccanismo sanzionatorio nel caso di violazione grave e persistente di tali valori – 4. I principi democratici – 5. Il rispetto dei diritti umani fondamentali – 6. I procedimenti di revisione dei Trattati – 7. L'ammissione di nuovi membri – 8. Il recesso dall'Unione europea

CAPITOLO III I PRINCIPI DELIMITATIVI TRA LE COMPETENZE DELL'UNIONE EUROPEA E QUELLE DEGLI STATI MEMBRI

1. Le competenze di attribuzione – 2. Le competenze "sussidiarie" – 3. I c.d. poteri impliciti – 4. Le categorie di competenze dell'Unione europea – 5. Il principio di sussidiarietà – 6. Il principio di proporzionalità – 7. Le situazioni puramente interne a singoli Stati membri – 8. Il principio di leale cooperazione – 9. L'integrazione differenziata (o flessibile) – 10. Le cooperazioni rafforzate

CAPITOLO IV LA CITTADINANZA EUROPEA

1. L'attribuzione della cittadinanza europea – 2. Lo status di cittadino europeo: il diritto di libera circolazione e di soggiorno – 3. Il diritto di elettorato alle elezioni amministrative e del Parlamento europeo – 4. Il diritto di petizione – 5. La denuncia al Mediatore europeo e gli altri diritti del cittadino europeo – 6. La tutela diplomatica e consolare all'estero

CAPITOLO V LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

1. Quadro generale delle istituzioni e degli organi – 2. Il Parlamento europeo – 3. L'organizzazione e il funzionamento del Parlamento europeo – 4. Le funzioni e i poteri del Parlamento europeo – 5. Il Consiglio europeo: composizione e funzionamento. Il Presidente del Consiglio europeo – 6. Le funzioni del Consiglio europeo – 7. Il Consiglio – 8. La votazione nel Consiglio. La possibilità di concludere accordi nell'ambito del Consiglio – 9. Le funzioni del Consiglio – 10. La Commissione – 11. La nomina, la cessazione e l'organizzazione della Commissione – 12. Le funzioni della Commissione – 13. L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza – 14. La Corte di giustizia dell'Unione europea – 15. La Banca centrale europea e gli organi monetari – 16. La Corte dei conti – 17. Gli organi ausiliari consultivi – 18. La Banca europea per gli investimenti

CAPITOLO VI I PROCEDIMENTI INTERISTITUZIONALI

1. Il finanziamento dell'Unione europea – 2. I principi relativi al bilancio – 3. L'approvazione e l'esecuzione del bilancio – 4. L'adozione degli atti dell'Unione europea – 5. La proposta della Commissione – 6. La procedura legislativa ordinaria – 7. Le procedure legislative speciali – 8. La conclusione di accordi internazionali e la competenza dell'Unione europea – 9. *Segue*: la competenza esclusiva o concorrente dell'Unione europea – 10. Gli accordi misti – 11. La procedura di stipulazione degli accordi dell'Unione europea e i loro effetti giuridici. Il parere della Corte di giustizia

CAPITOLO VII LE FONTI DELL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

1. Caratteri generali – 2. I Trattati sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea – 3. L'efficacia diretta delle disposizioni dei Trattati – 4. I principi generali del diritto dell'Unione europea – 5. Gli accordi internazionali dell'Unione europea – 6. Gli accordi conclusi tra gli Stati membri – 7. Gli accordi tra Stati membri e Stati terzi – 8. Il diritto internazionale generale – 9. Gli atti dell'Unione europea e i loro requisiti – 10. I regolamenti – 11. Le direttive – 12. Le decisioni – 13. Le raccomandazioni e i pareri – 14. Gli atti atipici – 15. Gli atti in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC)

CAPITOLO VIII LE COMPETENZE GIUDIZIARIE

1. Premessa – 2. Il riparto di competenze tra la Corte di giustizia e il Tribunale – 3. La "litispendenza" tra la Corte di giustizia e il Tribunale e l'impugnazione delle sentenze di tale Tribunale – 4. La procedura d'infrazione nei confronti di Stati membri – 5. *Segue*: le fasi di tale procedura – 6. *Segue*: i ricorsi promossi da Stati membri – 7. *Segue*: la sentenza della Corte e la sua esecuzione – 8. La responsabilità dello Stato per i danni derivanti da violazione degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione europea – 9. La competenza sulla legittimità degli atti dell'Unione europea: gli atti impugnabili – 10. *Segue*: la legittimazione all'impugnazione – 11. *Segue*: il termine d'impugnazione – 12. *Segue*: i motivi d'impugnazione – 13. *Segue*: la sentenza della Corte – 14. L'eccezione d'invalidità degli atti dell'Unione europea – 15. Il ricorso in carenza – 16. L'azione di responsabilità contro l'Unione europea – 17. La competenza in via pregiudiziale e le sue funzioni – 18. *Segue*: l'oggetto della competenza pregiudiziale – 19. *Segue*: la natura giudiziaria dell'autorità nazionale di rinvio e le altre condizioni di ricevibilità della domanda – 20. *Segue*: gli effetti della sentenza della Corte – 21. La competenza della Corte nelle controversie sottoposte in base a compromesso

CAPITOLO IX I RAPPORTI TRA L'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E QUELLO ITALIANO

1. Il fondamento costituzionale del trasferimento di poteri sovrani all'Unione europea – 2. Il primato del diritto dell'Unione europea direttamente applicabile su quello italiano in caso d'incompatibilità – 3. L'evoluzione della giurisprudenza europea e di quella costituzionale – 4. I "controlimiti" al diritto dell'Unione europea e le residue competenze della Corte costituzionale – 5. L'adeguamento legislativo del diritto italiano al diritto dell'Unione europea. La "legge di delegazione europea" e la "legge europea" – 6. Il ruolo delle regioni nell'attuazione del diritto dell'Unione europea

Indice analitico
Indice della giurisprudenza

Ottimizzare il contributo dei FONDI STRUTTURALI e di INVESTIMENTO EUROPEI

di M. IRENE PAOLINO



Il 14 dicembre 2015 la Commissione europea ha adottato una comunicazione dal titolo *Investire nella crescita e nell'occupazione – ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei*, COM(2015)639 def., sul contributo dei Fondi strutturali e di Investimento Europei, i cosiddetti “fondi SIE”, alla strategia di crescita dell'Unione europea, al piano di investimenti e alle priorità della Commissione Juncker. La relazione, che comprende anche i risultati dei negoziati tra gli Stati membri, gli attori regionali e locali e la Commissione in merito agli accordi di partenariato, ai programmi operativi e alle principali sfide per Paese, sottolinea il contributo dei fondi SIE – cioè i fondi destinati alla politica di coesione economica, sociale e territoriale – in quattro settori, considerati principali generatori di crescita: la ricerca e l'innovazione, il mercato unico e le tecnologie digitali, l'economia a basse emissioni di carbonio e il sostegno alle piccole imprese. Nel periodo 2014-2020, i 454 miliardi di euro del bilancio dell'UE destinato ai fondi SIE, 637 miliardi se consideriamo il cofinanziamento nazionale, saranno investiti nelle regioni europee attraverso oltre 500 programmi operativi.

Tali fondi, che tra il 2014 e il 2016 dovrebbero rappresentare in media il 14% circa degli investimenti pubblici totali fino a raggiungere il 70% in alcuni Stati membri, costituiscono il più importante strumento di mobilitazione di risorse finanziarie nell'UE. Se consideriamo che gli investimenti pubblici, tra il 2008 e il 2014, sono diminuiti del 15% circa in termini reali e che anche quelli complessivi sono diminuiti in modo considerevole – attualmente sono inferiori alla norma storica di circa 300 miliardi di euro – è chiaro, quindi, quanto sia importante massimizzare l'impatto di questi fondi.

Considerato il contesto di forte declino degli investimenti e la grave situazione socio-economica, nella programmazione 2014-2020 è stata realizzata una sostanziosa riforma, in generale, dei fondi provenienti dal bilancio europeo e più in particolare dei fondi della politica di coesione.

Gli investimenti previsti nel nuovo quadro finanziario pluriennale sono fortemente orientati ai risultati e in linea con le raccomandazioni specifiche per Paese, formulate nel contesto del processo del semestre europeo e dell'analisi socio-economica a livello nazionale e regionale.

La riforma nella nuova programmazione è stata basata su un più forte orientamento ai risultati, su una migliore pianificazione strategica e su una maggiore capacità di attuazione legata all'efficienza della pubblica amministrazione e ad azioni di semplificazione sia in termini di ammissibilità che di costi e di oneri amministrativi.

I nuovi regolamenti, infatti, hanno introdotto un approccio strategico più mirato, finalizzato ad un migliore utilizzo dei finanziamenti dei fondi SIE basato su solide condizioni-quadro per gli investimenti, sul coordinamento con il quadro strategico comune e sulle sinergie tra le priorità dell'UE e le esigenze regionali. Questi fondi operano nell'ambito di un quadro strategico e giuridico comune in tutta l'UE, in base al quale ciascuno Stato membro ha elaborato e siglato un accordo di partenariato con la Commissione europea che riunisce i finanziamenti provenienti da un massimo di cinque fondi

SIE (FESR, FSE, FEAMP, FEASR, FC). Sulla base dell'accordo di partenariato, in ciascun programma operativo che ne deriva, non solo le necessità di investimento nazionali o regionali sono state legate a specifici obiettivi e priorità con relativi indicatori e finalità di output e di risultato, ma sono anche state ancorate ad un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

in base al quale sarà valutata l'attuazione dei diversi programmi operativi. Ciò consente di avere una rendicontazione trasparente e di valutare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di ciascun programma, nazionale o regionale che sia.

Si consideri, anche, che più di due terzi delle raccomandazioni specifiche per Paese adottate nel 2014 riguardavano gli investimenti realizzati nell'ambito della politica di coesione, e che quindi nelle priorità dei programmi operativi degli Stati membri sono state prese in considerazione le raccomandazioni definite nel processo del semestre europeo. Attraverso tali fondi, saranno realizzate le riforme in settori quali ad esempio: l'accesso al mercato del lavoro e ai sistemi di istruzione e di formazione; la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione; le energie sostenibili, come le energie rinnovabili e l'efficienza energetica; il settore sanitario; l'accesso ai finanziamenti da parte delle PMI; il miglioramento del contesto imprenditoriale e della capacità amministrativa della pubblica amministrazione. Nei prossimi anni, quindi, le raccomandazioni specifiche per Paese determineranno adeguamenti dei programmi operativi, se opportuno, anche su iniziativa della Commissione europea, per garantire in questo modo la realizzazione delle riforme strutturali negli Stati membri.

Inoltre, è stato garantito un migliore utilizzo degli investimenti grazie alle sinergie tra i fondi SIE e gli altri strumenti di finanziamento dell'UE, quali Orizzonte 2020, LIFE, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, COSME, Erasmus plus e il Meccanismo per collegare l'Europa.

Come già detto, questi fondi contribuiscono anche al piano di investimenti per l'Europa, integrando il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) in vari modi: mobilitando investimenti pubblici e privati, sostenendo le riforme strutturali e migliorando l'accesso ai finanziamenti. Il contributo agli investimenti darà un incentivo fondamentale al primo pilastro del piano di investimenti per l'Europa, la mobilitazione di risorse finanziarie, mentre lo stretto legame tra i fondi SIE, il processo del semestre europeo e le priorità economiche dell'UE in vari Stati membri definite nelle raccomandazioni specifiche per Paese contribuiscono al terzo pilastro del piano, cioè al miglioramento delle condizioni di investimento.

Inoltre, i fondi strutturali daranno un contributo sostanziale anche alle priorità politiche della nuova Commissione, quali il mercato unico digitale, l'Unione dell'energia e le politiche in materia di cambiamenti climatici, la *governance* economica, e in ogni caso sempre in linea con le raccomandazioni specifiche per Paese definite nell'ambito del semestre europeo.

Nel periodo 2014-2020, i SIE opereranno, infine, attraverso la cooperazione territoriale e le strategie macro-regionali. La nuova programmazione integra nei programmi dei fondi SIE tutte le

strategie macro-regionali (Baltico, Danubio, Adriatico e Ionio, Alpi) e la strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico. 23 Stati membri, infatti, partecipano a una o più strategie macro-regionali e/o per i bacini marittimi e questo consente loro di progettare e realizzare le priorità nazionali e regionali in modo più efficace e coordinato. Inoltre, tutti i fondi SIE saranno utilizzati attivamente per la cooperazione transnazionale, prevedendo stanziamenti specifici per le regioni ultra-periferiche, le zone scarsamente popolate, montagnose o insulari e la concentrazione su sfide comuni.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono i risultati che la Commissione intende raggiungere con questi fondi, che saranno erogati attraverso 456 programmi nazionali o tematici e regionali e 79 programmi di cooperazione, nei seguenti settori di intervento.

Nel periodo 2014-2020 i fondi investiranno 121 miliardi di euro in ricerca e innovazione, tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel mercato unico digitale e per il miglioramento del contesto imprenditoriale. In particolare, è prevista la creazione di incubatori e centri tecnologici, l'accesso a capitali di rischio e a prestiti, la realizzazione di cluster, l'attivazione di ecosistemi dell'innovazione, la fornitura di servizi di sostegno avanzati e la collaborazione nelle catene del valore europee. È previsto, inoltre, il sostegno alle infrastrutture e attrezzature di ricerca, pubbliche e private, e al trasferimento di tecnologie e di innovazioni per affrontare problematiche sociali, come l'energia, l'ambiente e l'invecchiamento demografico. Le strategie per la specializzazione intelligente costituiscono la condizione preliminare sia per i finanziamenti del FESR che del FEASR. Tale condizione, fondata sui punti di forza regionali e su una metodologia comune, ha dato luogo ad un cambio di paradigma nel modo di attuare la politica dell'innovazione e a un rinnovamento della cultura di pianificazione regionale basato sulla partecipazione attiva degli *stakeholders*. Ecco alcuni dati chiave relativi ai risultati previsti:

- sostegno a 129.460 imprese per aumentare la loro capacità di ricerca e innovazione;
- 29.370 nuovi posti di lavoro per ricercatori;
- miglioramento delle strutture di ricerca per i 71.960 ricercatori attuali;
- 15.370 nuovi prodotti immessi sul mercato dalle imprese.

I risultati previsti nel settore del mercato digitale sono:

- 14,6 milioni di famiglie in più avranno accesso a servizi di banda larga ad alta velocità;
- 18,8 milioni di persone nelle aree rurali disporranno di servizi di infrastrutture TIC;
- 77.500 imprese potranno utilizzare servizi di qualità e sviluppare prodotti nel settore delle tecnologie della comunicazione.
- Per la promozione dell'innovazione tra le PMI, gli strumenti finanziari forniranno sostegno a:
- circa 801.500 imprese per la creazione diretta di 354.300 nuovi posti di lavoro;
- 396.500 micro, piccole e medie imprese per investire nello sviluppo del capitale umano e nelle competenze dei lavoratori;
- oltre 334.000 aziende agricole per rafforzare la competitività.

Per l'ambiente, il cambiamento climatico, l'energia, la gestione del rischio e i trasporti sostenibili, è stato stanziato un bilancio di 193 miliardi di euro, sinora il più elevato per interventi a favore di un'economia a basse emissioni di CO₂ e per creare opportunità commerciali e posti di lavoro "verdi", settori che hanno dimostrato un notevole potenziale di crescita e di ripresa durante la crisi. In particolare, sarà data una maggiore attenzione all'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi energetici nelle abitazioni, nelle imprese e negli edifici pubblici e nelle zone rurali. Nel complesso i fondi SIE contribuiranno direttamente a una riduzione annua delle emissioni dei gas a effetto serra stimata a circa 30 milioni di tonnellate di CO₂eq.

Nelle regioni marittime il sostegno dei fondi SIE, almeno 7,9 miliardi di euro, sarà destinato ad investimenti per la "crescita blu", comprendendo i trasporti marittimi, l'energia rinnovabile, il turismo costiero, le biotecnologie e l'acquacoltura. Gli Stati membri destineranno i contributi del FEAMP a un utilizzo più sostenibile



delle risorse biologiche marine e alla riduzione dell'impatto ambientale, anche alle tecniche di pesca selettive, con investimenti che affrontano il problema delle catture accidentali e aumentano il valore aggiunto dei prodotti della pesca.

Inoltre, nelle aree rurali è prevista una maggiore protezione della biodiversità e un maggiore sostegno all'agricoltura biologica. La maggior parte degli Stati membri utilizzerà le risorse dei fondi SIE per la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti Natura 2000, in linea con la politica europea di protezione della natura e della biodiversità.

Nel settore dei trasporti sostenibili, invece, i fondi saranno destinati a progetti che com-

prendono la costruzione e l'ammodernamento di 7.515 km di linee ferroviarie; la costruzione o il miglioramento di 748 km di linee tranviarie e metropolitane; la costruzione o il miglioramento di 977 km di vie navigabili interne. Inoltre, i fondi contribuiranno a migliorare la multimodalità dei trasporti; a sostenere il passaggio a mezzi di trasporto più sostenibili, come le ferrovie, i trasporti pubblici, la bicicletta e lo spostamento a piedi nelle aree urbane; a facilitare l'utilizzo di sistemi di trasporto e infrastrutture intelligenti che consentono l'uso di combustibili alternativi.

Nel settore dell'occupazione, dell'inclusione sociale e dell'istruzione, in linea con le raccomandazioni specifiche per Paese, i fondi SIE sosterranno misure attive per migliorare l'accesso al mercato del lavoro e sostenere la mobilità dei lavoratori, in particolare dei soggetti più vulnerabili quali disoccupati di lunga durata, giovani disoccupati o inattivi e lavoratori anziani. Gli investimenti in questo settore saranno finalizzati anche a conciliare vita professionale e vita privata, a promuovere la parità tra donne e uomini e l'invecchiamento attivo e in buona salute nonché a promuovere il lavoro autonomo, l'imprenditorialità e la creazione di un'impresa, anche della piccola e micro-impresa. In pratica si prevede che il sostegno all'occupazione potrà:

- migliorare le opportunità di impiego per 10 milioni di disoccupati;
- garantire che 2,3 milioni di persone abbiano un lavoro, anche autonomo;
- aiutare 237.700 persone a partecipare a iniziative locali di mobilità o a iniziative comuni per l'occupazione e la formazione a livello transfrontaliero.

Il sostegno alle politiche e misure di inclusione sociale potrà:

- aiutare 2-2,5 milioni di persone svantaggiate;
- migliorare i servizi sanitari, anche grazie agli investimenti nell'*e-health*, per 41,7 milioni di persone.

Nel settore delle politiche e misure di istruzione si potrà fornire un sostegno a 4,1 milioni di persone di età inferiore a 25 anni; consentire a 2,9 milioni di persone di ottenere una qualifica e a 400.000 persone di iniziare un corso di studi o di formazione.

Per quanto riguarda la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione, considerato l'impatto diretto sull'ambiente economico e, quindi, sulla produttività, la competitività e la crescita, gli Stati membri investiranno 4,2 milioni di euro di Fondi FSE/FESR nello sviluppo delle capacità delle istituzioni, per renderle capaci di reagire alle sfide della società, aperte al dialogo con i cittadini e pronte al cambiamento tecnologico e alle innovazioni nelle prestazioni di servizi.

Fra i risultati previsti vi sono: una migliore qualità del processo di elaborazione delle politiche; una migliore prestazione dei servizi amministrativi, con soluzioni *online* interoperabili; una maggiore efficienza dei sistemi giudiziari grazie anche alla formazione del personale giudiziario e all'introduzione di sistemi di gestione dei casi nei tribunali; una maggiore trasparenza dell'amministrazione pubblica e un maggiore coinvolgimento delle parti interessate; una migliore qualità, integrità e professionalità dell'amministrazione pubblica.

Al fine di garantire la massima trasparenza e l'accesso ai dati dei fondi SIE da parte dei cittadini, la Commissione europea ha creato una piattaforma aperta per mostrare i progressi compiuti nell'attuazione dei diversi programmi operativi disponibile all'indirizzo: <https://cohesiondata.ec.europa.eu>

NORME DI INTERESSE GENERALE

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

LEGGE 17 luglio 2015, n. 109, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (GURI n. 166, del 20 luglio 2015).

LEGGE 9 luglio 2015, n. 114, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 (GURI n. 176, del 31 luglio 2015).

LEGGE 29 luglio 2015, n. 115, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014 (GURI n. 178, del 3 agosto 2015).

LEGGE 4 agosto 2015, n. 117, Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centro-meridionale denominata EUNAVFOR MED (GURI n. 181, del 6 agosto 2015).

LEGGE 6 agosto 2015, n. 121, Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia (GURI n. 184, del 10 agosto 2015).

LEGGE 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (GURI n. 187, del 13 agosto 2015).

LEGGE 29 luglio 2015, n. 131, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 (GURI n. 192, del 20 agosto 2015).

LEGGE 18 agosto 2015, n. 134, Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie (GURI n. 199, del 28 agosto 2015).

LEGGE 18 agosto 2015, n. 141, Disposizioni in materia di agricoltura sociale (GURI n. 208, dell'8 settembre 2015).

LEGGE 24 settembre 2015, n. 161, Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010 (GURI n. 235, del 9 ottobre 2015).

LEGGE 29 settembre 2015, n. 162, Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961 (GURI n. 237, del 12 ottobre 2015).

LEGGE 29 settembre 2015, n. 164, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008 (GURI n. 243, del 19 ottobre 2015).

LEGGE 29 settembre 2015, n. 165, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007 (GURI n. 244, del 20 ottobre 2015).

LEGGE 29 settembre 2015, n. 166, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013 (GURI n. 245, del 21 ottobre 2015).

LEGGE 7 ottobre 2015, n. 167, Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto (GURI n. 245, del 21 ottobre 2015).

LEGGE 19 ottobre 2015, n. 173, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare (GURI n. 252, del 29 ottobre 2015).

LEGGE 27 ottobre 2015, n. 175, Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (GURI n. 254, del 31 ottobre 2015).

LEGGE 12 novembre 2015, n. 182, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (GURI n. 269, del 18 novembre 2015).

LEGGE 20 novembre 2015, n. 187, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica (GURI n. 277, del 27 novembre 2015).

LEGGE 26 novembre 2015, n. 188, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di ratifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015 (GURI n. 277, del 27 novembre 2015).

LEGGE 29 novembre 2015, n. 189, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale (GURI n. 279, del 30 novembre 2015).

LEGGE 1 dicembre 2015, n. 194, Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (GURI n. 288, dell'11 dicembre 2015).

LEGGE 16 novembre 2015, n. 197, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013 (GURI n. 292, del 16 dicembre 2015).

LEGGE 11 dicembre 2015, n. 198, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (GURI n. 292, del 16 dicembre 2015).

LEGGE 16 novembre 2015, n. 199, Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011 (GURI n. 293, del 17 dicembre 2015).

LEGGE 16 novembre 2015, n. 200, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014 (GURI n. 294, del 18 dicembre 2015).

LEGGE 7 dicembre 2015, n. 205, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità - Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012 (GURI n. 298, del 23 dicembre 2015).

LEGGE 16 novembre 2015, n. 213, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011 (GURI n. 4, del 7 gennaio 2016).

LEGGE 7 dicembre 2015, n. 214, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009 (GURI n. 4, del 7 gennaio 2016).

LEGGE 1 dicembre 2015, n. 215, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012 (GURI n. 5, dell'8 gennaio 2016).

LEGGE 7 dicembre 2015, n. 216, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009 (GURI n. 5, dell'8 gennaio 2016).

LEGGE 7 dicembre 2015, n. 217, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (GURI n. 6, del 9 gennaio 2016).

LEGGE 7 dicembre 2015, n. 218, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (GURI n. 6, del 9 gennaio 2016).

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 220, Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (GURI n. 11, del 15 gennaio 2016).

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221, Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (GURI n. 13, del 18 gennaio 2016).

LEGGE 22 gennaio 2016, n. 9, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (GURI n. 18, del 23 gennaio 2016).

LEGGE 28 gennaio 2016, n. 11, Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GURI n. 23, del 29 gennaio 2016).

LEGGE 20 gennaio 2016, n. 12, Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva (GURI n. 25, del 1° febbraio 2016).

LEGGE 1 febbraio 2016, n. 13, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (GURI n. 26, del 2 febbraio 2016).

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2015, n. 111, Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GURI n. 168, del 22 luglio 2015).

DECRETO LEGISLATIVO 15 luglio 2015, n. 112, Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione) (GURI n.170, del 24 luglio 2015).

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2015, n. 122, Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (GURI n. 185, dell'11 agosto 2015).

DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2015, n. 123, Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (GURI n. 186, del 12 agosto 2015).

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 127, Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23 (GURI n. 190, del 18 agosto 2015).

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 128, Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 (GURI n. 190, del 18 agosto 2015).

DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2015, n. 129, Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (GURI n. 191, del 19 agosto 2015).

DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2015, n. 130, Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (GURI n. 191, del 19 agosto 2015).

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 135, Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (GURI n. 201, del 31 agosto 2015).

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 136, Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (GURI n. 202, del 1° settembre 2015).

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2015, n. 137, Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GURI n. 203, del 2 settembre 2015).

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139, Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (GURI n. 205, del 4 settembre 2015).

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GURI n. 214, del 15 settembre 2015).

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 145, Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GURI n. 215, del 16 settembre 2015).

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147, Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (GURI n. 220, del 22 settembre 2015).

DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2015, n. 172, Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (GURI n. 250, del 27 ottobre 2015).

DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015, n. 180, Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GURI n. 267, del 16 novembre 2015).

DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015, n. 181, Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GURI n. 267, del 16 novembre 2015).

DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2015, n. 186, Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari (GURI n. 275, del 25 novembre 2015).

DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 2015, n. 190, Attuazione della direttiva di esecuzione 2014/111/UE recante modifica della direttiva 2009/15/CE, per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni (GURI n. 282, del 3 dicembre 2015).

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204, Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (GURI n. 297, del 22 dicembre 2015).

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2015, n. 212, Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GURI n. 3, del 5 gennaio 2016).

DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 1, Attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (GURI n. 7, dell'11 gennaio 2016).

DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 2, Attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GURI n. 7, dell'11 gennaio 2016).

DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 3, Attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele (GURI n. 7, dell'11 gennaio 2016).

DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 4, Attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e dell'informazione (GURI n. 7, dell'11 gennaio 2016).

DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 2016, n. 5, Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GURI n. 7, dell'11 gennaio 2016).

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2016, n. 6, Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GURI n. 13, del 18 gennaio 2016).

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2015, n. 222, Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria (GURI n. 16, del 21 gennaio 2016).

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7, Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (GURI n. 17, del 22 gennaio 2016).

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8, Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (GURI n. 17, del 22 gennaio 2016).

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10, Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (GURI n. 22, del 28 gennaio 2016).

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15, Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI») (GURI n. 32, del 9 febbraio 2016).

DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2016, n. 16, Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione (GURI n. 33, del 10 febbraio 2016).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 2015, n. 118, Regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (GURI n. 181, del 6 agosto 2015).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2015, n. 119, Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) degli atti dell'Unione europea, istituito presso il Dipartimento per le politiche europee dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (GURI n. 182, del 7 agosto 2015).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2015, n. 126, Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (GURI n. 188, del 14 agosto 2015).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2015, n. 133, Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (GURI n. 198, del 27 agosto 2015).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2015, n. 152, Regolamento recante rimodulazione delle tabelle riferite alle circoscrizioni territoriali delle direzioni marittime di Bari e di Napoli (GURI n. 226, del 29 settembre 2015).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2015, n. 168, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999,

n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (GURI n. 246, del 22 ottobre 2015).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 2015, n. 177, Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 (GURI n. 262, del 10 novembre 2015).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2015, n. 201, Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione (GURI n. 294, del 18 dicembre 2015).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2015, n. 178, Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico (GURI n. 263 dell'11 novembre 2015).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184, Regolamento riguardante l'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo e del titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri (GURI n. 274, del 24 novembre 2015).

DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 22 luglio 2015, n. 113, Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo» (GURI n. 175, del 30 luglio 2015).

DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 3 dicembre 2015, n. 211, Regolamento recante modifiche al decreto 27 aprile 1995, n. 392, sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero (GURI n. 303, del 31 dicembre 2015).

DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 6 agosto 2015, n. 195, Regolamento recante aggiornamento limitatamente agli acciai inossidabili al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale» (GURI n. 288, dell'11 dicembre 2015).

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 1 dicembre 2015, n. 203, Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone (GURI n. 296, del 21 dicembre 2015).

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 30 luglio 2015, n. 155, Regolamento recante norme di individuazione dei criteri e delle procedure di assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico, senza canone a carico dell'assegnatario (GURI n. 229, del 2 ottobre 2015).

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 25 settembre 2015, n. 176, Regolamento recante disposizioni concernenti l'aggiornamento e l'integrazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (GURI n. 256, del 3 novembre 2015).

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE)

Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GUUE L 243, del 18 settembre 2015).

Regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca e che abroga il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione (GUUE L 262, del 7 ottobre 2015).

Regolamento (UE) 2015/1839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche per la Grecia (GUUE L 270, del 15 ottobre 2015).

Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (codificazione) (GUUE L 272, del 16 ottobre 2015).

Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GUUE L 286, del 30 ottobre 2015).

Regolamento (UE) 2015/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (GUUE L 308, del 25 novembre 2015).

Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GUUE L 310, del 26 novembre 2015).

Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GUUE L 319, del 4 dicembre 2015).

Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GUUE L 327, dell'11 dicembre 2015).

Regolamento (UE) 2015/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero (GUUE L 327, dell'11 dicembre 2015).

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUUE L 337, del 23 dicembre 2015).

Regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GUUE L 341, del 24 dicembre 2015).

Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GUUE L 341, del 24 dicembre 2015).

Regolamento (UE) 2015/2423 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e che ne sospende l'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina (GUUE L 341, del 24 dicembre 2015).

Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento

(CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GUUE L 341, del 24 dicembre 2015).

Regolamento (UE) 2016/93 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativo all'abrogazione di alcuni atti dell'*acquis* di Schengen (GUUE L 26, del 2 febbraio 2016).

Regolamento (UE) 2016/94 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativo all'abrogazione di alcuni atti dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (GUUE L 26, del 2 febbraio 2016).

Regolamento (UE) 2016/95 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativo all'abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (GUUE L 26, del 2 febbraio 2016).

Regolamento (UE) 2016/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 1236/2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (GUUE L 26, del 2 febbraio 2016).

Rettifica del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GUUE L 272, del 18 ottobre 2011; GUUE L 243, del 18 settembre 2015).

Rettifica del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GUUE L 189, del 27 giugno 2014; GUUE L 243, del 18 settembre 2015).

Rettifica del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUUE L 173, del 12 giugno 2014; GUUE L 270, del 15 ottobre 2015).

Rettifica del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GUUE L 303, del 31 ottobre 2012; GUUE L 272, del 16 ottobre 2015).

Rettifica del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GUUE L 300, del 14 novembre 2009; GUUE L 272, del 16 ottobre 2015).

Rettifica del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GUUE L 200, del 31 luglio 2009; GUUE L 308, del 25 novembre 2015).

Rettifica del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n.

1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio (GUUE L 133, del 29 maggio 2015; GUUE L 319, del 4 dicembre 2015).

Rettifica del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GUUE L 77, del 15 marzo 2014; GUUE L 319, del 4 dicembre 2015).

Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GUUE L 239, del 15 settembre 2015).

Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GUUE L 241, del 17 settembre 2015).

Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (GUUE L 263, dell'8 ottobre 2015).

Direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GUUE L 301, del 18 novembre 2015).

Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GUUE L 313, del 28 novembre 2015).

Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (GUUE L 314, del 1° dicembre 2015).

Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GUUE L 326, dell'11 dicembre 2015).

Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GUUE L 332, del 18 dicembre 2015).

Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GUUE L 336, del 23 dicembre 2015).

Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GUUE L 26, del 2 febbraio 2016).

Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GUUE L 264, del 9 ottobre 2015).

Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (GUUE L 318, del 4 dicembre 2015).

BANDI DI GARA

BANDI

HORIZON 2020 – PILASTRO “ECCELLENZA SCIENTIFICA”: BANDI 2016-2017

Oggetto

I bandi sono destinati al finanziamento della ricerca e dell'innovazione nei prossimi due anni.

Scadenza

Bandi aperti

Riferimento

Commissione europea: ec.europa.eu

HORIZON 2020 – PILASTRO “LEADERSHIP INDUSTRIALE”: BANDI 2016-2017 PER I SETTORI ICT E NMMP

Oggetto

I bandi sono destinati al finanziamento della ricerca e dell'innovazione nei prossimi due anni.

Scadenza

Bandi aperti

Riferimento

Commissione europea: ec.europa.eu

HORIZON 2020 – PILASTRO “SFIDE DELLA SOCIETÀ”: BANDI 2016-2017 PER I TEMI ENERGIA E AMBIENTE

Oggetto

I bandi sono destinati al finanziamento della ricerca e dell'innovazione nei prossimi due anni.

Scadenza

Bandi aperti

Riferimento

Commissione europea: ec.europa.eu

HORIZON 2020 – PILASTRO “SFIDE DELLA SOCIETÀ”: BANDI 2016-2017 PER I TEMI SALUTE E SOCIETÀ INCLUSIVE, INNOVATIVE E RIFLESSIVE

Oggetto

I bandi sono destinati al finanziamento della ricerca e dell'innovazione nei prossimi due anni.

Scadenza

Bandi aperti

Riferimento

Commissione europea: ec.europa.eu

HORIZON 2020 – PILASTRO “SFIDE DELLA SOCIETÀ”: BANDI 2016-2017 PER IL TEMA TRASPORTI INTELLIGENTI, VERDI E INTEGRATI

Oggetto

I bandi sono destinati al finanziamento della ricerca e dell'innovazione nei prossimi due anni.

Scadenza

Bandi aperti

Riferimento

Commissione europea: ec.europa.eu

HORIZON 2020 – PILASTRO “SFIDE DELLA SOCIETÀ”: BANDI 2016-2017 PER SICUREZZA ALIMENTARE, AGRICOLTURA SOSTENIBILE, RICERCA MARINA E MARITTIMA, BIOECONOMIA

Oggetto

I bandi sono destinati al finanziamento della ricerca e dell'innovazione nei prossimi due anni.

Scadenza

Bandi aperti

Riferimento

Commissione europea: ec.europa.eu

DCI II-BENI PUBBLICI E SFIDE GLOBALI: BANDO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ATTORI NON STATALI ALLA GOVERNANCE DELLE FORESTE E AI PROCESSI FLEGT E REDD+

Oggetto

Bando per un'azione combinata volta a sostenere una migliore e più efficace partecipazione degli attori statali e non statali ai pro-

cessi FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) e REDD+ (*Reduced Emissions from Deforestation and Degradation*), che possono trarre beneficio da un maggior coordinamento e dall'ottimizzazione delle risorse stanziato in questo settore.

Scadenza

8 marzo 2016

Riferimento

<https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/>

EaSI – ASSE EURES: BANDO VP/2015/006 “YOUR FIRST EURES JOB” (RIPUBBLICAZIONE)

Oggetto

Bando VP/2015/006 per il sostegno a progetti riguardanti “Your first EURES job”, il programma mirato di mobilità professionale finalizzato a favorire la mobilità lavorativa dei giovani all'interno dell'UE.

Scadenza

18 marzo 2016

Riferimento

<http://ec.europa.eu/social>

1° BANDO PER AZIONI URBANE INNOVATIVE – SPERIMENTAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE PER LO SVILUPPO URBANO

Oggetto

Bando per aiutare le città a identificare e testare soluzioni innovative per rispondere alle crescenti sfide che interesseranno le aree urbane nei prossimi anni.

Scadenza

31 marzo 2016

Riferimento

Commissione europea: ec.europa.eu

BANDO JUST/2015/SPOB/AG/VICT: PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE VITTIME DI VIOLENZA E DI REATO

Oggetto

Bando congiunto nell'ambito dei programmi “Giustizia” e “Diritti, uguaglianza e cittadinanza”: progetti per il sostegno alle vittime di violenza e di reato.

Scadenza

8 aprile 2016

Riferimento

<http://ec.europa.eu/justice>

BANDO JUST/2015/RDIS/AG/DISC: PROGETTI VOLTI A PROMUOVERE IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E L'INTEGRAZIONE DEI ROM

Oggetto

Bando nell'ambito del programma “Diritti, uguaglianza e cittadinanza”: sostegno a progetti volti a promuovere l'effettiva attuazione del principio di non discriminazione e l'integrazione dei Rom.

Scadenza

12 aprile 2016

Riferimento

<http://ec.europa.eu/justice>

ERASMUS+: BANDO EACEA/34/2015 – SPERIMENTAZIONE DI POLITICHE EUROPEE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÙ

Oggetto

Invito a presentare proposte – EACEA/34/2015 nell'ambito del programma Erasmus+ – Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche – Iniziative per l'innovazione delle politiche – Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù condotte da autorità pubbliche di alto livello.

Scadenza

14 aprile 2016

Riferimento

GUUE C 415 del 15 dicembre 2015



ANNO X, n. 1, 2015

ARTICOLI

Paolo FOIS

Il principio di prossimità nel diritto dell'Unione e il suo controverso rapporto con quello di sussidiarietà

Paolo MENGOTZI

La rilevanza giuridica e l'ambito di applicazione della Carta alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia

Claudio ZANGHÌ

La mancata adesione dell'Unione europea alla CEDU nel parere negativo della Corte di giustizia UE

Giovanni CELLAMARE

In tema di controllo della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'operare del sistema c.d. di Dublino

Giulio PERONI

Il recesso dall'euro: una via percorribile, ma non auspicabile

Federico FERRI

Diritto dell'Unione europea e *green economy*: riflessioni su un rapporto ancora troppo "verde"

NOTE E COMMENTI

Anna IERMANO

Il *favor* della Corte di giustizia dell'Unione europea per gli *abogados* italiani: note a margine della sentenza *Torresi* del 17 luglio 2014

Gabriele ASTA

Advisory Jurisdiction and Fertilization between Courts: to what Extent Could San José Borrow from Strasbourg?

Isabella QUERCI

Cancellazione da *black list* in corso di causa e perdurante interesse ad agire: la posizione della Corte di giustizia nel caso *Abdulrahim*

RECENSIONI

Angela DEL VECCHIO, Paola SEVERINO (a cura di), *Il contrasto alla corruzione nel diritto interno e nel diritto internazionale*, Cedam, 2014 (M. Castellaneta)

Arianna ANDREANGELI, *Private Enforcement of Antitrust: Regulating Corporate Behaviour through Collective Claims in the EU and US*, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA Edward Elgar, 2014, pp. V-405 (S. Mazzilli)

Libri ricevuti

Indice degli autori

ANNO X, n. 2, 2015

ARTICOLI

Ugo VILLANI

Considerazioni sulla democratizzazione dell'Unione europea

Giovanni LUCHENA

Gli aiuti di Stato e il consolidamento della *governance* duale nella crisi economica: elementi di innovazione e di continuità

Francesco CHERUBINI

Qualche riflessione in merito alle prospettive di adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo alla luce del parere 2/13 della Corte di giustizia

Nicola RUCCIA

Il Meccanismo di sorveglianza unico nella prospettiva dell'Unione bancaria: problemi aperti

Pierluigi SALVATI

Intelligence Cooperation in the European Union after *Charlie Hebdo*: What Role for the EU Intelligence Analysis Center?

Cacucci Editore
Via D. Nicolai, 39
70122 Bari
Tel. 080 5214220
www.cacuccieditore.it
info@cacucci.it

abbonamento Italia:
80.00 €

abbonamento Estero:
160.00 €

fascicolo:
28.00 €

soci SiDi:
sconto 10%

Cecilia SANNA

Il difficile bilanciamento tra ragionevole durata ed effettività della giustizia nelle riforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

NOTE E COMMENTI

Anna Lucia VALVO

Il diritto all'oblio nell'epoca dell'informazione "digitale"

Gianpaolo Maria RUOTOLO

La soluzione delle controversie *online* dei consumatori nell'Unione europea tra armonizzazione e diritto internazionale privato

Vittoria BOCCHETTI

Il diritto alla libera circolazione delle persone tra ordinamento dell'Unione e ordinamento internazionale: quale tutela? Considerazioni a margine della sentenza della Corte di giustizia *Ungheria c. Repubblica slovacca*

RECENSIONI

Luca RICCARDI, *L'ultima politica estera. L'Italia e il Medio Oriente alla fine della Prima Repubblica*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014 (R. Milano)

Libri ricevuti

Indice degli autori

ANNO X, n. 3, 2015

ARTICOLI

Paolo MENGOTZI

L'attention portée par la Cour de Justice à l'activité du Comité européen des droits sociaux concernant la protection des droits des particuliers en Europe

Isabel Vega MOCOROA

Il futuro del sistema delle risorse proprie dell'UE: una riforma necessaria

Giandonato CAGGIANO

Alla ricerca di un nuovo equilibrio istituzionale per la gestione degli esodi di massa: dinamiche intergovernative, condivisione delle responsabilità fra gli Stati membri e tutela dei diritti degli individui

Piero PENNETTA

Ancora un'esperienza associativa in America Latina: l'Alleanza del Pacifico. Considerazioni comparate con l'Unione europea

Davide DIVERIO

Il ruolo degli Stati nella definizione del modello sociale europeo

Pieralbero MENGOTZI

La crisi dell'area euro e il perseguimento di un equilibrio tra stabilità, democrazia e diritti fondamentali

Maria Cristina CARTA

Coesione territoriale e principio di insularità nell'ordinamento dell'Unione europea

NOTE E COMMENTI

Vincenzo SALVATORE

La Corte di giustizia restituisce (temporaneamente) agli Stati membri la competenza a valutare l'adeguatezza del livello di protezione dei dati personali soggetti a trasferimento verso gli Stati Uniti

Vera SQUARATTI

La prima pronuncia della Corte di giustizia in merito alle disposizioni della "direttiva servizi" in materia di stabilimento degli organismi di attestazione ("SOA")

RECENSIONI

Angela Maria ROMITO, *La tutela giurisdizionale nell'Unione europea tra effettività del sistema e garanzie individuali* Bari, Cacucci, 2015 (R. Mastroianni)

Giacomo GATTINARA, Fabio PAPPALARDO (a cura di), *L'Europa dei diritti. La Corte di giustizia e i cittadini dell'Unione*, Roma, Donzelli, 2014 (U. Villani)

Francesco CHERUBINI (a cura di), *Le migrazioni in Europa. UE, Stati terzi e migration outsourcing*, Roma, Bordeaux, 2015 (M. Messina)

Libri ricevuti

Indice degli autori



SULLA SCENA EUROPEA

LA BOSNIA-ERZEGOVINA CHIEDE DI ADERIRE ALL'UE

Lo scorso 15 febbraio la Bosnia-Erzegovina ha formalizzato la sua candidatura a membro dell'Unione europea. La domanda di adesione, ufficialmente ricevuta dal ministro olandese Koenders in qualità di Presidente del Consiglio, rappresenta un passo decisivo nel quadro del complesso percorso di riforme intrapreso dal Paese, non ancora giunto al termine. La necessità di proseguire lungo il cammino tracciato rende dunque prematura ogni previsione sui tempi per il completamento del processo di adesione.

COOPERAZIONE UE-NATO PER LA SICUREZZA INFORMATICA

L'Unione Europea e la NATO hanno firmato un accordo per la condivisione di informazioni in materia di sicurezza informatica. L'accordo coinvolge due strutture tecniche, la Computer Incident Response Capability (NCIRC) della NATO e la Computer Emergency Response Team (CERT-EU) dell'UE, ed è finalizzato al miglioramento della prevenzione, del rilevamento e della risposta agli "incidenti" cibernetici, nel rispetto dell'autonomia decisionale e delle procedure di ciascuna organizzazione. La firma di questo accordo costituisce una tappa importante per realizzare gli obiettivi della Cyber Defence Policy Framework dell'UE, che individua nella cooperazione con la NATO una delle sue cinque priorità.

UN CORPO MEDICO EUROPEO PER LE EMERGENZE SANITARIE

L'Unione europea ha istituito il corpo medico europeo (European Medical Corps) per fronteggiare le emergenze interne ed esterne attraverso una più rapida mobilitazione di équipe di medici e operatori sanitari e di attrezzature. Il corpo medico europeo consente agli Stati membri e agli altri Paesi europei che partecipano al sistema di mettere a disposizione risorse ed équipe mediche da dispiegare rapidamente prima che un'emergenza sia conclamata, il che assicura una reazione più veloce e prevedibile. Il corpo medico può includere squadre mediche di emergenza, esperti in materia di sanità pubblica e di coordinamento sanitario, laboratori di biosicurezza mobili, aeromobili per l'evacuazione medica e squadre di supporto logistico. Il corpo medico europeo s'iscrive nel quadro della nuova capacità europea di reazione alle emergenze (chiamata anche "pool volontario") del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea. Belgio, Repubblica ceca, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Germania, Spagna, Svezia e Paesi Bassi hanno già impegnato squadre e attrezzature da destinare al pool volontario.

NUOVE NORME A GARANZIA DELL'EQUO PROCESSO

Il Consiglio dell'UE ha adottato una nuova direttiva contenente maggiori garanzie nei procedimenti penali, con l'obiettivo di rafforzare il fondamentale diritto ad un equo processo. In particolare, le nuove regole riguardano il rispetto della presunzione d'innocenza degli imputati e il loro diritto di presenziare al processo. La disciplina contenuta nella nuova direttiva, che si basa sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, contiene prescrizioni più chiare in riferimento all'applicazione di alcune fondamentali garanzie nel processo penale: chiarisce che l'onere della prova è a carico della pubblica accusa e qualunque dubbio in merito alla colpevolezza va sempre a favore dell'indagato o imputato; stabilisce che il diritto al silenzio sia rispettato e non sia usato contro l'indagato per confermare la condanna. Questo nuovo atto normativo consentirà, dunque, una più uniforme tutela del diritto di ciascun individuo ad un equo processo e faciliterà anche il riconoscimento delle sentenze in materia penale.

IL NUOVO NEWSHUB DEL PARLAMENTO EUROPEO

È online un nuovo strumento per rimanere costantemente connessi con l'attività del Parlamento europeo. Si chiama Newshub (www.epnewshub.eu) ed è un sito che aggrega tutti i contenuti pubblicati sui social network dai parlamentari europei, da otto gruppi parlamentari e dallo staff del Parlamento stesso. Il sito è aggiornato in tempo reale e raccoglie le informazioni pubblicate su Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, Google+, Youtube e Vimeo, consente la visualizzazione per filtri e la ricerca tematica per tag, concentrando così in un'unica pagina tutte le notizie più recenti.

BUONE NOTIZIE IN TEMA DI ECONOMIA "VERDE"

Secondo Eurostat, nel 2014, la quota di energia derivante da fonti rinnovabili ha raggiunto il 16% del consumo finale lordo di energia nell'UE, quasi il doppio di quella registrata nel 2004 (pari all'8,5%). Si tratta di un risultato positivo, ma la strada è ancora lunga se si considera che gli Stati membri si sono impegnati a raggiungere l'obiettivo del 20% entro il 2020. Alcuni lo hanno già raggiunto: Svezia, Finlandia, Lettonia, Austria, Danimarca, Estonia, Portogallo, Romania, Lituania, Slovenia sono le più virtuose. Ben lontani dall'obiettivo restano, invece, Malta, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito. Il dato italiano è un incoraggiante 17,1%.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Direttore responsabile: Ennio Triggiani

Comitato di direzione:

Mario Loizzo, Paola Romano, Ugo Villani

Redazione:

Valeria Di Comite (coordinamento), Micaela Falcone,
Ivan Ingravallo, Giuseppe Morgese,
Egeria Nalin, Irene Paolino, Angela Maria Romito

Hanno collaborato alla redazione di questo numero:

Monica del Vecchio, Marinella Giannelli,
Micaela Lastilla, Angela Rieti

Sede:

Dipartimento di Scienze Politiche
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Corso Italia, 23 - 70123 Bari
telefono 080.5717881 fax 080.5717882
www.sudineuropa.net e-mail: info@sudineuropa.net

La Commissione europea sostiene la presente rivista
mediante risorse attribuite a Europe Direct Puglia

Distribuito gratuitamente

Per comunicazioni o richieste
info@sudineuropa.net

La documentazione completa può essere reperita nel
Centro di Documentazione Europea - Via Suppa, 9 - 70122 Bari

Registrazione n. 1373 del 18.6.98 Tribunale di Bari

Le immagini sono tratte da pubblicazioni dell'Unione Europea

Progetto grafico e Stampa:
Pubblicità & Stampa srl - Modugno (Ba) - Tel. 080 5382917
www.pubblicitaestampa.it